Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 340

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1981.

Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 79, 80 e 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1980 con il quale è stata istituita la commissione nazionale paritetica con il compito di procedere alla identificazione delle qualifiche e dei profili professionali del personale non docente delle Università di cui all'art. 78 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti i decreti del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro del 18 agosto 1980 e 15 ottobre 1980 con i quali sono state disposte modifiche alla commissione suddetta;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro del 10 dicembre 1980 con il quale sono stati determinati i criteri di inquadramento del personale di cui all'art. 78 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 114, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le declaratorie delle qualifiche funzionali del personale di cui all'art. 78 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i correlativi profili professionali, i requisiti culturali richiesti per le singole qualifiche e le riserve di posti per i candidati provenienti da qualifiche di livello immediatamente inferiore sono approvati così come definiti, rispettivamente, nelle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, che, firmate dal Ministro per la funzione pubblica, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali avverrà sulla base dei criteri determinati con il decreto emanato, ai sensi dell'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il 10 dicembre 1980 dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei correlativi profili professionali di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1981

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1981
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 232

ALLEGATO *A*

DECLARATORIE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

I QUALIFICA

Attività elementari per il cui esercizio si richiedono attitudini non specifiche.

II QUALIFICA

a) Prestazioni il cui esercizio richiede attitudini e conoscenze elementari;

b) nessuna autonomia nell'esecuzione delle mansioni;

c) responsabilità limitata esclusivamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

III QUALIFICA

a) Complessità di lavoro che richiede preparazione professionale non specifica per l'uso di determinati strumenti o per l'esecuzione di determinate procedure e/o una presenza di elementi di gravosità nell'esecuzione del lavoro;

b) nessuna autonomia nell'esecuzione delle mansioni, in quanto le operazioni eseguite sono stabilite da procedure ben definite;

c) responsabilità limitata esclusivamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

IV QUALIFICA

a) Complessità di lavoro per il cui esercizio sono richieste conoscenze e/o addestramento specifici per l'uso di determinati strumenti o l'esecuzione di operazioni derivanti da procedure predeterminate;

b) limitata autonomia nell'esecuzione del lavoro, rapportata alla variabilità delle condizioni operative; tale autonomia è caratterizzata da margini valutativi nell'applicazione delle procedure e tecniche relative alle concrete situazioni di lavoro;

c) responsabilità limitata esclusivamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

V QUALIFICA

a) Complessità di lavoro che richiede alta specializzazione rispetto alle qualifiche precedenti e specifica conoscenza della materia trattata, oltre che la capacità di usare determinati strumenti o di dare esecuzione a determinate procedure o tecniche;

b) autonomia nell'esecuzione del lavoro rapportata alla variabilità delle condizioni operative; tale autonomia si manifesta nell'individuazione dei procedimenti tecnici e/o amministrativi più idonei alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro;

c) responsabilità tecnica per le attività direttamente svolte.

VI QUALIFICA

a) Complessità di lavoro che richiede una specifica formazione professionale relativa agli aspetti teorici con il possesso del conseguente titolo ove la legge lo richiede; oltre che la conoscenza particolare delle modalità e la reale capacità d'uso di determinati strumenti o di esecuzione di determinate procedure o tecniche;

b) autonomia nell'esecuzione del lavoro rapportata alla variabilità delle condizioni operative; tale autonomia si manifesta nell'individuazione delle procedure necessarie alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro, nell'ambito di prescrizioni di massima;

c) responsabilità tecnico-amministrativa e/o organizzativa per le attività direttamente svolte o per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

VII QUALIFICA

a) Complessità di lavoro, amministrativo o tecnico, richiedente specifica preparazione di settore a livello universitario e/o formazione equivalente sugli aspetti teorici della materia trattata, con la conoscenza delle modalità d'uso di procedure e tecniche determinate;

b) autonomia nell'ambito di direttive generali con margini valutativi e facoltà di decisione e proposte per il conseguimento degli obiettivi assegnati; tale autonomia si manifesta

altresì nella determinazione delle modalità di funzionamento dell'unità operativa, amministrativa o tecnica, cui l'operatore di questa qualifica funzionale è eventualmente preposto ovvero nella identificazione di procedure particolari idonee a risolvere situazioni inconsuete;

c) responsabilità, amministrativa o tecnica, dei risultati dell'attività direttamente esplicata, nonché delle direttive o istruzioni impartite ai collaboratori dell'unità cui sia preposto e del controllo della correttezza giuridica e tecnica degli atti prodotti e dei risultati conseguiti.

VIII QUALIFICA

a) Complessità di lavoro che richiede una formazione di livello universitario congiunta a specializzazione professionale o alla conoscenza delle modalità di uso di determinati strumenti e tecniche e competenza di progettazione, analisi, studio di piani e programmi nell'ambito degli uffici, servizi o laboratori di appartenenza;

b) autonomia nella determinazione dei processi formativi ed attuativi, in ordine agli obiettivi da conseguire, per quanto riguarda il merito tecnico delle decisioni direttamente adottate e/o l'elaborazione autonoma e originale di linee operative di ricerca nell'ambito di strutture complesse di notevole importanza. Per il personale amministrativo, responsabile di uffici o servizi complessi, l'autonomia si esplica in attività di coordinamento, promozione ed elaborazione dei piani e programmi di attività;

c) responsabilità di controllo e coordinamento funzionale ed organizzativo delle unità di collaborazione ovvero responsabilità esterna, esclusa quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e da norme regolamentari, degli atti prodotti e dei risultati conseguiti, nonché della relativa verifica.

Il Ministro per la funzione pubblica
SCHIETROMA

ALLEGATO B

PROFILI PROFESSIONALI

I QUALIFICA

Nessun profilo professionale.

II QUALIFICA

Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari

Gruppo dei servizi generali ausiliari

Usciere: addetto a compiti di attesa, di controllo dell'accesso e del movimento del pubblico, di semplici commissioni quali il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, di indicazioni dei servizi. Può anche essere addetto alla ricerca, collocazione e distribuzione semplice di pratiche, moduli, fascicoli e alla utilizzazione non esclusiva di macchine e attrezzature di semplice uso (es.: fotocopiatrici, telefono, ecc.).

III QUALIFICA

Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari

Gruppo dei servizi generali ausiliari

1) *Manutentore*: esegue le pulizie ordinarie e straordinarie dei beni mobili e immobili ed è addetto a compiti di manovalanza e manutenzione elementare degli stessi.

2) *Bidello*: addetto che integra i compiti previsti nella seconda qualifica con l'ordinaria manutenzione di attrezzature, il riordino di suppellettili, il trasporto di materiali e la pulizia delle lavagne e dei locali cui è assegnato.

Profilo ad esaurimento per coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 82, secondo comma, legge n. 312/80.

3) *Conducente*: addetto alla conduzione di automezzi, motomezzi e motoscafi con pulizia e manutenzione ordinaria degli stessi ed eventuale assorbimento di diverse funzioni ausiliarie descritte nel profilo della seconda qualifica.

4) *Portiere*: addetto alla sorveglianza e custodia delle portinerie, e/o dei locali e dei complessi edilizi, al controllo dell'accesso e movimento del pubblico, all'accettazione e smistamento della corrispondenza, con compiti anche di telefonista.

5) *Custode*: addetto che, oltre a svolgere le mansioni di portiere, usufruendo dell'alloggio di servizio, provvede all'apertura e chiusura degli ingressi ed è reperibile anche nelle ore notturne.

IV QUALIFICA

Area funzionale amministrativo-contabile

Agente amministrativo: addetto a compiti meramente esecutivi di carattere amministrativo e contabile, nell'ambito di istruzioni dettagliate, che esegue anche mediante uso di macchine o tecniche particolari (stenografi, dattilografi, archivisti, tastieristi di apparecchiature stand-alone o collegate a elaboratori). Le diverse mansioni costituiscono un unico profilo integrato.

Area funzionale tecnico-scientifica

Agente tecnico: addetto a lavori prevalentemente esecutivi, anche in possibili condizioni di disagio e mediante l'utilizzazione di macchine, attrezzature e strumenti di semplice uso, ivi compresa la loro pulizia e manutenzione ordinaria e ad attività non specializzate di mestiere necessarie all'ordinaria esecuzione dei lavori in supporto alla ricerca e alla didattica, nei settori e per le attività sottosegnati:

nelle strutture veterinarie, zootecniche, precliniche, nelle aziende agrarie e orti botanici: addetto al governo di animali, alla pulizia delle gabbie, degli stabulari, dei ricoveri e a rifornimenti alimentari, e/o addetto ai principali lavori colturali (zappatura, sarchiatura, zappettatura, concimazione, ecc.), ai rilievi di campo, a pesature, sgranature, preparazioni di letti e simili; e/o addetto in laboratori ed essiccatoi alla analisi floristica, a conteggi, sgranatura, semplici misurazioni e analisi fisica del terreno; e/o addetto alla macinazione di granella e confezione di mangimi secondo formulari, con manutenzione ordinaria e pulizia delle macchine;

nei laboratori e officine: addetto alle piccole riparazioni, a operazioni semplici e ripetitive alle macchine, con lavaggio vetreria ed al carico e scarico di materiali di analisi.

Area funzionale socio-sanitaria

Agente socio-sanitario: addetto alle mansioni integrate di assistenza al malato particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente, di trasporto dei degenti e delle salme e relativa documentazione, di ritiro e consegna della biancheria, medicinali, vitto, materiali sanitari e organici, pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario e dei locali o attrezzature assegnati, di trasporto dei rifiuti e del materiale infetto;

o alla guida di autoambulanze, con mansioni di barelliere e competenze di prima assistenza, in particolare respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza.

Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari

Gruppo delle stamperie

Agente di stamperia: addetto all'uso di macchine utilizzate per le lavorazioni poligrafiche. Coadiuva i lavoratori appartenenti alle qualifiche superiori nei cicli di lavorazione completi di tipografia, litografia, foto incisione, serigrafia, legatoria e simili. Esegue la pulizia e la manutenzione ordinaria dei macchinari.

Gruppo degli uffici tecnici

Agente degli uffici tecnici: addetto a lavori prevalentemente esecutivi, anche in possibili condizioni di disagio, mediante l'utilizzazione di attrezzature di semplice uso, delle quali cura la pulizia e la manutenzione ordinaria, e ad attività non specializzate di mestiere con particolare riguardo a quelle edili, idrauliche, elettriche, di falegnameria, ecc., e/o addetto ad attività prevalente di conduzione di impianti di riscaldamento fino a 190.000 calorie.

Gruppo dei servizi generali ausiliari

Agente dei servizi ausiliari: addetto nelle biblioteche a un complesso integrato di compiti necessari al servizio quali: sorveglianza all'ingresso e guardaroba; riordino e spolvero di materiale librario; esecuzione dattilografica di schede ed etichetta-

tura; uso di macchine fotografiche copiatrici e ciclostili; manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione; commissioni esterne inerenti al servizio; distribuzione, consegna e ritiro libri;

addetto alla conduzione di magazzino con incarico di piccola contabilità e con la verifica delle merci in arrivo e in uscita e stipatura delle stesse;

addetto a centraline telefoniche complesse;

addetto a mansioni qualificate di guardaroba, lavanderia, stireria, anche con sistemi di rotazione nell'ambito della stessa giornata lavorativa; cura la manutenzione ordinaria di macchine anche complesse che non richiedono alta specializzazione.

Gruppo dei servizi di ristorazione collettiva

Agente di ristorazione: addetto a mansioni integrate, anche con sistema di rotazione, di:

rifornimento delle tavole calde e distribuzione dei pasti;

pesatura e porzionatura delle vivande in base alle grammature prefissate;

collaborazione per la confezione dei pasti;

manutenzione ordinaria e pulizia delle attrezzature e dei macchinari;

collaborazione alla verifica delle merci in arrivo e in uscita e loro stipatura;

riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali;

controllo dell'accesso alla mensa durante l'orario di erogazione dei pasti.

V QUALIFICA

Area funzionale amministrativo-contabile

Operatore amministrativo: addetto a compiti di preparazione degli atti di compilazione delle pratiche relative alle carriere degli studenti o di atti contabili e di bilancio, assegnati agli assistenti amministrativi. Può avere assegnati compiti di pronta cassa, di compilazione di lettere, predisposizione degli appuntamenti, delle convocazioni degli organi collegiali. Mantiene relazioni con il pubblico, con uffici interni ed esterni agli Atenei, senza autonomia decisionale, in posizione di particolare fiducia. Può assumere la responsabilità dell'archivio dei singoli servizi o uffici. Integra i suoi compiti con quelli previsti per l'agente amministrativo.

Area funzionale tecnico-scientifica

Operatore tecnico: addetto alla conduzione, all'esercizio e all'impiego di macchine per la modifica o la realizzazione di prototipi già definitivi e progettati, e/o a misure, controlli, analisi semplici, e/o alle operazioni di supporto e di servizio tecnico nelle sperimentazioni, integrando i compiti di manutenzione e di preparazione con attività che richiedono anche molteplici specializzazioni attrezzistiche, nei settori e nelle attività sottoelencate:

addetto nei laboratori e nelle officine delle strutture tecnico-scientifiche e sanitarie al lavaggio di vetreria fine, con sterilizzazione, preparazione della vetreria stessa, preparazione di colture; lavaggio di apparecchiature per materiale radioattivo diagnostico, preparazione di soluzioni e simili;

e/o montatore o aggiustatore, anche su materiali diversi, addetto a operazioni e assemblaggi di precisione, che richiedono il rispetto di tolleranze, metodi e norme prestabiliti, con impiego molteplice di strumenti e attrezzature;

e/o addetto che, sulla base di prescrizioni specifiche, metodi definiti di analisi e di misurazione, con l'ausilio di apparecchiature predisposte e preregolate, esegue prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche, registrando i risultati e segnalando le eventuali discordanze;

e/o addetto di officina che esegue, sulla base di disegni e schemi, lavori di precisione su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o montaggi di attrezzature o macchinario o loro parti;

e/o in generale addetti specializzati saldatori, fresatori, tornitori, riparatori, costruttori su banco, costruttori su macchine, manutentori elettromeccanici, installatori di impianti;

e/o addetto nelle strutture agrarie e zootecniche alla manutenzione e riparazione di macchine con modifiche e adattamenti per sperimentazione, o alla realizzazione di prototipi, semplici (irroratrici, sarchiatori, organi lavoranti su frese, modifiche buratti, ecc.);

e/o addetto alle macchine agricole e motrici, operatrici e semoventi per arature, preparazione di letti, semine, concimazioni, raccolte, ecc.;

e/o addetto alla mungitura, svezzamento, alimentazione di animali in allevamento e in prova, con uso e manutenzione di strumenti appositi; e/o a esecuzione di pesature, prelievi di liquidi e solidi organici, assistenza ai parti; e/o alla cura di animali, con iniezioni e prelievi ordinari, fecondazioni e somministrazioni di diete;

e/o giardiniere addetto specializzato di serra, celle climatiche, letti caldi; e/o esperto di tericci e substrati diversi, propagazione e moltiplicazione delle principali piante, potature e operazioni di miglioramento genetico;

e/o addetto negli osservatori astronomici all'assistenza al telescopio; all'uso e manutenzione ordinaria del telescopio;

e/o addetto alle operazioni di camera oscura o alla realizzazione di grafici, tabelle, lucidi;

e/o conducente di automezzi pesanti, pullman, autoarticolati, autosnodati, ecc.

Area funzionale delle strutture di elaborazione dati

Operatore di elaborazione dati: addetto, per l'utenza didattica, scientifica e amministrativa:

all'acquisizione, verifica e perforazione dei dati; alla preparazione e codificazione di documenti; all'uso delle macchine relative; all'acquisizione dei dati in tempo reale;

e/o al funzionamento delle apparecchiature meccanografiche con specifica gestione di terminali batch e di periferiche semplici, manutenzione meccanica delle stesse, individuazione e segnalazione di guasti.

Area funzionale socio-sanitaria

Operatore socio-sanitario: addetto alle prestazioni assistenziali nei reparti di degenza, nei servizi ambulatoriali e nelle sale operatorie, che comportano preparazione o esperienza professionale specifica, pur a carattere prevalentemente esecutivo. Appartengono a questo profilo gli addetti che, oltre ai compiti connessi con l'attività didattica e di ricerca, svolgono le mansioni stabilite dalle norme in vigore per gli specifici profili di infermiere generico, o puericultrice, o infermiere psichiatrico.

Trattasi di profili collocati ad esaurimento.

Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari

Gruppo delle stamperie

Operatore poligrafico: addetto alle elaborazioni poligrafiche con autonomia idonea a garantire il completo funzionamento dei macchinari, per le prestazioni altamente specializzate di composizione, fotoincisione e tiraprove, zincografia, litografia, serigrafia, stampa policroma, ritocco, legatoria e simili.

Gruppo degli uffici tecnici

Operatore di ufficio tecnico: addetto a compiti di conduzione e sorveglianza tecnica degli impianti. In particolare svolge attività di manutenzione che richiedono molteplici specializzazioni attrezzistiche, negli interventi di impiantistica elettrica o idrotermosanitaria, di costruzione e restauro, di ebanisteria e simili. E/o conduttore di generatori di vapore di qualsiasi tipo di III e IV grado o conduttore di impianti per riscaldamento oltre 200.000 calorie.

Gruppo dei servizi ausiliari generali

1) *Operatore centralinista*: addetto al servizio generale di Ateneo o di analoga complessità.

2) *Operatore magazziniere*: addetto di magazzino cui è affidata la contabilità del materiale ed è responsabile della verifica e della conservazione di merci e derrate alimentari, e/o della custodia di strumenti, o di presidi sanitari, veleni, pesticidi, sostanze corrosive, tossiche e simili.

Gruppo dei servizi di ristorazione collettiva

Operatore di ristorazione: con compiti di:

cuoco, cui compete la responsabilità dei lavori di trasformazione delle derrate secondo le tabelle dietetiche e la programmazione predisposta dal responsabile del servizio di cucina. Rientrano nelle sue mansioni: l'esecuzione, l'organizzazione e il controllo dei lavori di cucina; il controllo della qualità e della resa delle varie derrate, delle grammature erogate e

dell'efficienza del servizio di distribuzione; la collaborazione alla definizione del menù e l'uso provetto delle macchine di cucina delle quali esegue anche la pulizia;

macellaio, cui compete la responsabilità della preparazione delle carni secondo le esigenze espresse dai responsabili della cucina. Rientrano nelle mansioni dei macellai: il corretto scongelamento delle carni, il sezionamento delle carni secondo i tagli e le pesature previste dal menù, ivi compresa la lavorazione di quarti e mezzene; il controllo dei cali e la esecuzione delle prove di rendimento; il controllo e la responsabilità della conservazione delle carni lavorate dalla fase di scongelamento a quella di consegna in cucina; l'esecuzione e controllo delle pulizie delle attrezzature e dei locali a lui assegnati;

cassiere: che è direttamente responsabile della regolarità della vendita dei buoni pasto, degli scontrini e dei tesserini; verifica la corrispondenza tra vendite, incassi e versamenti. Provvede al versamento degli incassi al direttore di mensa. Integra i propri compiti con quelli previsti per i profili del gruppo della ristorazione collettiva di pari qualifica, ovvero dell'agente di ristorazione ovvero dell'operatore amministrativo.

VI Qualifica

Area funzionale amministrativo-contabile

1) *Assistente amministrativo*: addetto all'espletamento, con autonomia operativa, delle procedure attinenti il curriculum degli studenti, le carriere del personale, l'istruzione degli atti amministrativi, per le quali sono richieste conoscenze teorico-pratiche necessarie per la corretta applicazione di norme, nell'ambito di istruzioni ed elaborazioni da parte di appartenenti a qualifiche superiori. Addetto ai rapporti con l'utenza con capacità di trattare nel merito i problemi prospettati nell'ambito del proprio settore di competenza. Integra ed assorbe le procedure di semplice esecuzione con la raccolta, il controllo, l'elaborazione e il coordinamento di informazioni necessarie alla attuazione degli atti amministrativi anche mediante l'uso di apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati e ne rilascia le relative certificazioni.

2) *Assistente contabile*: addetto all'espletamento, con autonomia operativa, delle procedure inerenti gli emolumenti del personale, l'istruzione di atti contabili e di bilancio, per le quali sono richieste conoscenze teorico-pratiche necessarie per la corretta applicazione di norme nell'ambito di istruzioni ed elaborazioni da parte di appartenenti a qualifiche superiori. Integra ed assorbe le procedure di semplice esecuzione con la raccolta, il controllo, la elaborazione e il coordinamento di informazioni necessarie all'attuazione degli atti contabili e di bilancio, anche mediante l'uso di apparecchiature per la elaborazione automatica dei dati.

Area funzionale tecnico-scientifica

Assistente tecnico: addetto a mansioni tecniche specializzate che richiedono la valutazione di merito, nell'ambito di procedure concordate, per la corretta esecuzione di progetti e programmi definiti. Può assumere, anche fuori da complessi organici di laboratorio, compiti analoghi di supporto alle esperienze didattiche e di ricerca. E' responsabile, relativamente a procedure definite, di controlli, verifiche, analisi e misure previste, in rapporto alla specifica competenza, nei settori e nelle attività sottoelencati:

nelle strutture veterinarie, è addetto all'assistenza in sala operatoria, anche come ferrista e/o anestesista;

nelle strutture agrarie e negli orti botanici sovraintende alla sperimentazione di campo in base ai programmi di ricerca: dall'impianto delle prove al rilevamento dei dati fino alla tabulazione dei risultati, elaborazioni statistiche, ecc.;

negli osservatori, i calcolatori addetti all'esecuzione di disegni o grafici e analisi statistiche;

disegnatori professionali con autonoma valutazione dei dati nell'esecuzione dei grafici e disegni a carattere tecnico scientifico;

personale che svolge mansioni tecniche specializzate che richiedono l'uso complesso o integrato di attrezzature fotografiche, cinematografiche e televisive;

nei laboratori delle strutture scientifiche e didattiche, addetti che eseguono normali analisi di natura complessa anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni o certificazioni;

addetti che eseguono sulla base di disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa per la costruzione su banco o su macchina, provvedendo alla predisposizione, attrezzatura, regolazione, taratura e messa a punto, delle macchine del settore.

Area funzionale delle strutture di elaborazione dati

Assistente di elaborazione dati: addetto al funzionamento e alla programmazione di strutture complesse di elaborazione elettronica con compiti di:

operatore di sala macchine responsabile della consolle di sistema e delle operazioni conseguenti al funzionamento delle macchine. Interpreta i messaggi del sistema operativo ed esegue le opportune procedure di schedulazione, recovery e restart; segnala le anomalie hard e soft; compila i libri macchina; svolge operazioni di manutenzione elementare;

e/o programmatore incaricato della codificazione e manutenzione dei programmi, a partire dalle specifiche ricevute.

Area funzionale socio-sanitaria

Assistente socio-sanitario: addetto ad attività infermieristiche e tecnico-sanitarie che, oltre ai compiti connessi con l'attività didattica e di ricerca, ha le competenze definite dalla normativa vigente per i seguenti specifici profili:

infermiere professionale;
vigilatrice d'infanzia;
assistente sanitaria;
ostetrica;
dietista;
assistente sociale;
ortottista;
logopedista;
massaggiatore non vedente;
tecnico di radiologia;
tecnico dei laboratori clinici;
ottico;
profili ospedalieri corrispondenti.

Profili professionali speciali:
caposala;
capo ostetrica;
dietista capo;
fisioterapista;
capo tecnico di radiologia.

Area funzionale delle biblioteche

Assistente bibliotecario: addetto alla predisposizione di catalogazioni, schedature, collocazioni, secondo direttive definite. Cura l'utilizzazione delle macchine e la consultazione o prestito del patrimonio librario secondo le diverse tipologie, e fornisce opportune istruzioni per l'utenza. Integra tali compiti con mansioni amministrative di carico e scarico, di inventario, di ordinazione, anche mediante corrispondenza in lingua estera, di prime note di contabilità.

Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici

Gruppo delle stamperie

Assistente poligrafico: svolge compiti tecnici che richiedono anche valutazioni di merito, elaborazioni autonome e l'uso di attrezzature anche complesse per il completo svolgimento di un lavoro poligrafico. Coordina ed è responsabile dei controlli e delle verifiche in rapporto al ciclo completo di lavorazione.

Gruppo degli uffici tecnici

Assistente di ufficio tecnico: svolge compiti tecnici che richiedono valutazioni di merito, elaborazioni autonome e l'uso di strumenti per la corretta esecuzione di progetti e interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria. E' addetto ai controlli e alle verifiche dei lavori svolti, anche in relazione alle norme antinfortunistiche, secondo le normative vigenti. Appartengono a questo profilo gli addetti che svolgono i compiti dei geometri e/o periti edili, e/o periti disegnatori, e/o periti

tecnici industriali, e/o gli operatori capi turno di centrali termiche e di servizi centrali (vapore, energia, aria, acqua, freddo) con abilitazione almeno di II grado alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo.

Gruppo dei servizi di ristorazione collettiva

1) *Capo cuoco*: svolge attività di controllo e di responsabilità sugli addetti alla cucina. Garantisce l'efficienza nello svolgimento delle fasi lavorative, preleva le derrate dal magazzino, firma le relative bolle, assicura osservanza delle norme igienico-sanitarie e professionali durante le varie fasi (trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti). Partecipa e collabora con il direttore di mensa alla definizione delle tabelle dei menù di concerto con il dietista. In assenza del direttore del servizio ne assicura la gestione ordinaria nel rispetto delle procedure stabilite.

2) *Capo macellaio*: è responsabile del servizio macelleria nel suo complesso, coordina il lavoro dei macellai e partecipa alla programmazione dei menù con il capo cuoco e il direttore di mensa. Integra i propri compiti con quelli previsti per il macellaio.

VII QUALIFICA

Area funzionale amministrativo-contabile

1) *Collaboratore amministrativo*: collabora alla predisposizione degli atti amministrativi per i quali sono richieste conoscenze specifiche ed esperienza per l'espletamento completo del lavoro affidato all'unità operativa. Esegue direttamente procedure complesse in particolare quelle che sono soggette a frequente variabilità, e/o trasmette le opportune istruzioni per la loro corretta esecuzione ed è responsabile di fronte ai superiori degli atti istruttori assegnati all'unità operativa. In particolare:

provvede alla istruttoria degli atti relativi ai pensionamenti e alla attribuzione della pensione provvisoria;

pone in essere le procedure istruttorie relative alla gestione ed alla applicazione delle modifiche normative concernenti lo stato giuridico ed economico del personale;

pone in essere procedure amministrative di analoga complessità negli istituti, dipartimenti, opere universitarie, aziende agricole, centri e laboratori, segreterie studenti, ecc.

2) *Collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa*: è responsabile del funzionamento del servizio e dell'ordine, prendendo allo scopo le necessarie iniziative di intesa con i superiori. Coordina le attività del personale e segnala mensilmente agli uffici amministrativi quanto abbia influenza sulle spettanze dello stesso. Vista le bolle ed i buoni d'ordine. Ha la responsabilità dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e della perfetta pulizia dei locali e delle attrezzature.

Nelle mense controlla l'erogazione dei pasti e regola il servizio in rapporto all'utenza. E' responsabile della cassa, dei versamenti e della tenuta delle previste scritture. Sovraintende al controllo quantitativo e qualitativo delle merci e dei pasti;

e/o svolge compiti di direzione e coordinamento delle case degli studenti, alloggi e servizi annessi, in base alle delibere del Consiglio di amministrazione e/o ai regolamenti; controlla eventuali danni alle strutture e agli arredi e li segnala agli uffici competenti per la manutenzione e per i conseguenti provvedimenti. Assicura il funzionamento e l'utilizzazione delle strutture culturali e sportive.

3) *Collaboratore contabile*: collabora alla predisposizione degli atti contabili e di bilancio per i quali sono richieste conoscenze specifiche ed esperienza per l'espletamento del lavoro affidato all'unità operativa. Esegue direttamente procedure complesse, in particolare quelle che sono soggette a frequente variabilità; c/o trasmette le opportune istruzioni per la loro corretta esecuzione ed è responsabile di fronte ai superiori degli atti istruttori assegnati all'unità operativa. In particolare:

cura l'istruttoria delle procedure contabili complete degli stipendi, nonchè degli aggiornamenti derivanti da innovazioni normative e contrattuali, o da norme contributive e fiscali;

e/o esegue l'aggiornamento e gestione delle procedure di imposta;

e/o collabora alla preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Ateneo;

e/o cura l'istruttoria delle procedure contabili o di bilancio di analoga complessità negli istituti, dipartimenti, opere universitarie, aziende agrarie, centri e laboratori, ecc.

Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria

Collaboratore tecnico: svolge funzioni tecniche di collaborazione che richiedono idonea capacità professionale e specifica competenza in tecniche e analisi di procedure, nella vigilanza e controllo di procedimenti tecnici. Ha in particolare compiti di collaborazione tecnica nei programmi di didattica e di ricerca, anche con la predisposizione di schemi operativi e/o organizzativi.

Appartengono a questo profilo:

i tecnici che oltre ai compiti descritti nel profilo dell'assistente tecnico, hanno la responsabilità di una unità operativa, in particolare all'interno di strutture che richiedono una articolazione funzionale ed il coordinamento tecnico di più operatori;

i tecnici che hanno la responsabilità dell'utilizzazione di apparecchiature che richiedono apposito tirocinio e qualificazione in dipendenza della complessità del loro funzionamento o uso;

gli addetti che abbiano acquisito competenze non comuni e sviluppato particolari tecniche in settori peculiari della didattica e della ricerca;

i tecnici che sulla base di progetti complessi, sono addetti alla costruzione, montaggio, messa a punto, collaudo non convenzionale di gruppi o apparecchiature e impianti meccanici, elettrotecnici, elettronici, chimici, ecc., con autonomia decisionale nell'ambito dell'esecuzione dei lavori affidati;

i disegnatori che, in collaborazione con i ricercatori, docenti o operatori di qualifica superiore, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità, mediante l'uso di tabellari e/o norme di fabbricazione, e/o metodi di calcolo.

Area funzionale delle strutture di elaborazione dati

Collaboratore di elaborazione dati: collabora alla gestione di strutture complesse di elaborazione e allo sviluppo di progetti di meccanizzazione, svolgendo le funzioni specifiche di:

operatore capoturno, che coordina una squadra di operatori di sala macchine e svolge le procedure più complesse; gestisce grandi reti on-line con tempi di servizio molto stretti e richiedenti la rapida identificazione dei guasti; provvede alla manutenzione ordinaria dei programmi operativi di base; cura la corretta schedulazione di esecuzione delle procedure applicative;

e/o analista-programmatore, incaricato di analisi e sviluppo autonomo di porzioni di progetti di meccanizzazione e di consulenza informatica agli utenti.

Area funzionale delle biblioteche

Collaboratore di biblioteca: responsabile di settore che coordina il lavoro del personale di qualifiche inferiori secondo le indicazioni del direttore di biblioteca ed organizza l'ordinamento, la conservazione e gli eventuali accorpamenti del materiale librario, la meccanizzazione e, nei casi di strutture decentrate, l'organizzazione del lavoro. All'interno delle biblioteche di facoltà o di analoga complessità può avere specificatamente il compito di curare un settore specializzato per il quale si richieda una particolare competenza ed esperienza.

Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari

Gruppo delle stamperie

Capo di centro stampa: ha la responsabilità e la direzione di centri di notevole dimensioni e di particolare complessità nel lavoro poligrafico, sovraintendendo agli acquisti e al rapporto con l'utenza con particolare riferimento alla programmazione delle attività del centro ed alla predisposizione dei preventivi.

Gruppo degli uffici tecnici

Collaboratore di ufficio tecnico: coordina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso la responsabilità di una o più squadre di addetti. Ha la facoltà di decidere sul metodo di intervento nell'ambito della manutenzione di immobili e impianti. Esegue interventi di carattere profes-

sionale su lavori edili di normale entità, e individua metodi di intervento nell'ambito della manutenzione di immobili ed impianti. Controlla e vista le fatture di competenza e verifica la contabilità dei lavori. Svolge azione di controllo per i lavori affidati a ditte esterne. Può essere incaricato di rapporti con Enti o privati in relazione ai lavori da svolgere.

VIII QUALIFICA

Area funzionale amministrativo-contabile

1) *Funzionario amministrativo*: è responsabile di uno dei settori operativi in cui siano funzionalmente suddivisi: le segreterie studenti, gli affari generali, l'ufficio personale, la spedalità e il diritto allo studio.

Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sulla evoluzione legislativa e delle procedure, e di proporre le innovazioni tecniche e organizzative necessarie alla migliore produttività del settore operativo cui è preposto. E' responsabile dell'interazione o coordinamento e dell'uniformità di indirizzo delle eventuali unità operative in cui il settore sia suddiviso;

e/o, nelle opere di notevoli dimensioni, è addetto alla direzione organizzativa dei servizi ed assume la responsabilità diretta della gestione e coordinamento delle mense, case dello studente o appartamenti. Coordina il lavoro dei responsabili delle unità operative a lui sottoposte e, di concerto col direttore responsabile, formula al Consiglio di Amministrazione le proposte tecnico amministrative per la gestione dei servizi.

2) *Funzionario contabile*: è responsabile di uno dei settori operativi in cui siano funzionalmente suddivisi la ragioneria, l'economato e patrimonio e il provveditorato. Ha idonea preparazione generale di contabilità con particolare riferimento a quella pubblica. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa e delle procedure e di proporre le innovazioni tecniche e organizzative necessarie alla migliore produttività del settore operativo a cui è preposto.

E' responsabile dell'interazione o coordinamento e dell'uniformità di indirizzo delle eventuali unità operative in cui il settore sia suddiviso. Può avere assegnati compiti di economo consegnatario.

Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria

Funzionario tecnico: astronomi, tecnici laureati, conservatori di musei, curatori di orti botanici, agronomi, ricercatori degli osservatori e tecnici che:

siano addetti a programmi di ricerca di base o finalizzata in grado di utilizzare con autonomia strumenti, tecniche e procedure necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati;

e/o abbiano compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a piani di produzione con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori;

e/o siano addetti ad analisi, prove e collaudi che richiedano l'uso di apparecchiature particolarmente complesse, con funzioni che prevedono la preparazione di base del materiale, la scelta delle tecniche da utilizzare, anche esprimendo proposte atte a migliorarle, l'elaborazione dei dati e la loro interpretazione;

e/o siano addetti a progettazione, disegni, costruzione e messa a punto di gruppi o impianti sperimentali che richiedano competenze di tipo meccanico, elettrotecnico, elettronico, chimico, ecc., di particolare complessità con autonomia operativa nell'ambito della progettazione e metodi di lavorazione, e di elaborazione dei dati.

Area funzionale delle strutture di elaborazione dati

Funzionario di elaborazione dati: con compiti di organizzazione e sviluppo delle risorse sia hard che soft per progetti complessi di meccanizzazione coordinando anche il lavoro di più addetti e svolgendo le specifiche funzioni di:

operatore capo sala macchine, che organizza e gestisce una sala macchine di grandi dimensioni con installazioni molto complesse e diversificate in rapporto alle apparecchiature ed alle aree di utenza universitaria. Cura l'organizzazione del personale addetto ai turni di lavoro e alle procedure di lavoro; l'identificazione dei guasti in ambienti dotati di apparecchiature di tipo diverso; la supervisione della manutenzione ordinaria dei programmi operativi di base; le attività organizzative e di supporto che richiedono capacità di pianificazione e di programmazione;

analista, incaricato di analisi e disegno di progetti completi di meccanizzazione in maniera autonoma dal punto di vista informatico;

sistemista, incaricato della gestione di tecniche e metodologie di utilizzo del harware e del software di base.

Area funzionale delle biblioteche

Funzionario di biblioteca: responsabile di biblioteca di notevoli dimensioni e dell'organizzazione del lavoro nel rispetto delle norme tecniche, giuridiche e di carattere bibliotecnico.

Ha compiti di coordinamento dei vari settori del servizio: il servizio al pubblico, la cura, conservazione e valorizzazione del patrimonio nonchè l'informazione bibliografica, il controllo sulla esattezza della descrizione dei documenti.

Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sulla evoluzione normativa e tecnica.

E' responsabile dell'ordine prendendo allo scopo le necessarie iniziative d'intesa con i superiori.

Informa gli utenti sugli strumenti di informazione bibliografica e sul loro uso.

D'intesa con gli organi amministrativi ed in conformità agli indirizzi scientifici espressi dagli organi dipartimentali o d'istituto sovrintendente alle acquisizioni di nuovo materiale bibliografico.

Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari

Gruppo degli uffici tecnici

Funzionario di ufficio tecnico: ingegneri, architetti, e personale che svolge mansioni tecniche di collaborazione direttiva che presuppongono capacità professionale e specifica competenza. Ha compiti di studio e progettazione oltre che di vigilanza tecnica, per cui si può avvalere della collaborazione di appartenenti al corrispondente profilo della qualifica inferiore.

Criteri generali in ordine alle qualifiche ed ai profili professionali

Ai fini di una migliore utilizzazione delle strutture il personale inquadrato nei profili professionali delle diverse qualifiche integra, ove ricorrano particolari ed inderogabili esigenze di servizio, le proprie mansioni o funzioni con quelle del profilo immediatamente inferiore della stessa area funzionale nell'ambito della unità operativa cui è assegnato nel rispetto della prevalenza di svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza.

Il Ministro per la funzione pubblica
SCHIETROMA

ALLEGATO *C*

TITOLI, RISERVE, MOBILITA'

II QUALIFICA

Area servizi generali

Titoli: titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Riserva: nessuna.

III QUALIFICA

Area servizi generali

Titoli: titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Riserva: 40 %.

IV QUALIFICA

Area amministrativa

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Riserva: 10 %.

Area tecnica

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.
Riserva: 40 %.

Area sanitaria

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.
Riserva: 40 %.

Area servizi generali

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.
Riserva: 40 %.

V Qualifica

Area amministrativa

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78, art. 14.
Riserva: 40 %.

Area tecnica

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78, art. 14.
Riserva: 40 %.

Area elaborazione dati

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78, art. 14.
Riserva: 40 %.

Area sanitaria

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78, art. 14.
Riserva: nessuna.

Area servizi generali

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78, art. 14.
Riserva: 40 %.

VI Qualifica

Area amministrativa

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo per assistente amministrazione. Per l'assistente contabile i titoli fissati dalla legge 1255, art. 21, lettera *C*, o da istituti di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo equiparato.
Riserva: 30 %.

Area tecnica

Titoli: maturità scientifica, diploma di istruzione tecnica industriale, agrario, nautico, aeronautico, specificatamente precisato nel bando di concorso.
Riserva: 30 %.

Area elaborazione dati

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oppure diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado più diploma o corso professionale specifico rilasciato da Enti pubblici o da aziende specializzate di settore o attestato di attività lavorativa specifica prestato per almeno due anni presso Enti pubblici o aziende specializzate di settore.
Riserva: 50 %.

Area sanitaria

Titoli: diploma di abilitazione specifica per ciascuno dei profili.
Riserva: 80 % purchè in possesso del titolo professionale previsto per gli accessi dall'esterno.

Area biblioteche

Titoli: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Riserva: 30 %.

Area servizi generali

Titoli:

per assistente poligrafico: diploma specifico di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, o in alternativa diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado più diploma o corso professionale specifico rilasciato da Enti pubblici o da aziende specializzate di settore o attestato di attività lavorativa specifica prestata per almeno due anni presso Enti pubblici o aziende specializzate di settore;

per assistente ufficio tecnico: diploma di geometra o perito edile o perito tecnico industriale;

per capo cuoco e capo macellaio: diploma di istituto professionale alberghiero a indirizzo specifico, oppure diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado più diploma o corso professionale specifico rilasciato da enti pubblici o da aziende specializzate di settore o attestato di attività lavorativa specifica prestata per almeno due anni presso enti pubblici o aziende specializzate di settore.

Riserva:

per assistente poligrafico e assistente ufficio tecnico 30 %;

per capo cuoco e capo macellaio 50 %.

VII Qualifica

Titoli: laurea o diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado più esperienza lavorativa corrispondente per almeno quattro anni.

Riserva: in tutte le aree dell'80 %, per coloro che provengono dalla sesta qualifica della stessa area ulteriormente precisabile così:

coll. amministrativo: riserva 80 % per chi proviene da assistente amministrativo, assistente contabile;

coll. contabile: riserva 80 % per chi proviene da assistente contabile;

direttore mensa/casa: riserva 80 % per chi proviene da assistente amministrativo, assistente contabile;

coll. tecnico: riserva 80 % per chi proviene da assistente tecnico di laboratorio o tecnico di radiologia dell'area socio-sanitaria;

coll. biblioteca: riserva 80 % per chi proviene da assistente di biblioteca;

direzione centro stampa: riserva 80 % per chi proviene da assistente poligrafico;

coll. ufficio tecnico: riserva 80 % per chi proviene da assistente ufficio tecnico;

coll. elaboraz. dati: riserva 80 % per chi proviene da assistente elaborazione dati.

VIII Qualifica

Titoli: laurea specifica per ciascun profilo professionale secondo le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.
Riserva: 20 %.

Mobilità

2ª *Qualifica*: ovviamente nessuna;

3ª *Qualifica*: « E' consentita la mobilità tra tutti i profili della qualifica »;

4ª *Qualifica*: « E' consentita la mobilità tra tutti i profili della qualifica, previo corso di qualificazione specifico a cura dell'Amministrazione »;

5ª *Qualifica*: « E' consentita la mobilità tra tutti i profili delle aree o gruppi seguenti: tecnico-scientifica, elaborazione dati, ufficio tecnico, stamperie, previo apposito corso o tirocinio a cura dell'Amministrazione.

Analogamente fra: amministrativi - elaborazione dati - servizi generali ausiliari, previo apposito corso, ecc.

Analogamente fra: da area tecnica sanitaria a tecnico-scientifica »;

6ª *Qualifica*: « E' consentita la mobilità fra tutti i profili di tutte le aree *solo* per chi abbia il titolo o l'abilitazione specifica richiesta negli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non sia richiesto il titolo o l'abilitazione specifica, la mobilità è consentita previo corso o tirocino appositamente predisposto dall'Amministrazione »;

7ª *Qualifica*: « *non* è consentita la mobilità fra nessuno dei profili »;

8ª *Qualifica*: « *non* è consentita la mobilità fra nessuno dei profili ».

Il Ministro per la funzione pubblica
SCHIETROMA

(6575)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1981

Modificazione ai quantitativi minimi dei titoli azionari negoziabili in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 lettera *f)* sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, il decreto ministeriale 12 maggio 1978, il decreto ministeriale 1° marzo 1979, il decreto ministeriale 15 maggio 1980, il decreto ministeriale 28 aprile 1981 e il decreto ministeriale 10 novembre 1981 con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 3 dicembre 1981, n. 1001;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citate nelle premesse, sono rese esecutive:

A decorrere dal 17 dicembre 1981 i quantitativi minimi negoziabili in borsa dei sottoindicati titoli sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Acque potabili Torino	n.	500
Banca mercantile	»	50
Broggi-Izar	»	500
Cartiere italiane riunite	»	5.000
Ferrovie Torino nord	»	50.000
Milano centrale	»	50
Sarom	»	500
Serono	»	500
Spam	»	50.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(7077)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **726.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'Annunziata, in Campalto di Venezia.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'Annunziata, in Campalto di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1981
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 224

DECRETO 22 settembre 1981, n. **727.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena al Forte Procolo, in Verona.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 6 aprile 1980, integrato con dichiarazione 3 ottobre 1980, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena al Forte Procolo, in Verona.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1981
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 223

DECRETO 22 settembre 1981, n. **728.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana della congregazione delle suore di Maria della Medaglia Miracolosa, in Gorizia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana della congregazione delle suore di Maria della Medaglia Miracolosa, in Gorizia. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalle religiose Rosalia Dolhar e Angelica Sturman con atto pubblico 19 febbraio 1980, n. 22028 di repertorio, a rogito dott. Renato Tavella, notaio in Gorizia, consistente in un immobile sito in Gorizia, descritto nella perizia giurata 1-5 febbraio 1980 del geom. Alessandro Lugnani e valutato in L. 320.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1981
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 227

DECRETO 22 settembre 1981, n. **729.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera di religione della diocesi di Osimo, in Osimo.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Opera di religione della diocesi di Osimo (O.R.D.O.), in Osimo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1981
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 228

DECRETO 22 settembre 1981, n. **730.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro martire, in Cinisello Balsamo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro martire, in Cinisello Balsamo (Milano). Viene, altresì, riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 23 gennaio 1979, relativo allo stralcio dalla chiesa parrocchiale di S. Martino, in Cinisello Balsamo, ed all'attribuzione alla chiesa parrocchiale di S. Pietro martire di un terreno sito in Cinisello Balsamo, sul quale insiste l'oratorio maschile. La chiesa anzidetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano con atto pubblico 23 febbraio 1978, n. 47723/10724 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un appezzamento di terreno sito in Cinisello Balsamo, sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e l'oratorio femminile. Gli immobili sono descritti nella perizia giurata 31 agosto-5 settembre 1978 del geom. Francesco Spiga e valutati complessivamente in L. 340.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1981
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 225

DECRETO 22 settembre 1981, n. **731.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Cristoforo e di S. Pietro, in Cortona.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cortona 26 dicembre 1978, integrato con dichiarazione 1° giugno 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Cristoforo, in località Vaglie del comune di Cortona (Arezzo), e di S. Pietro, in località Dame dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1981
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 226

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **732.**

Modificazioni allo statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3 e 4 dello statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 80

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3313/81 del Consiglio, del 17 novembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1544/69, (CEE) n. 2780/78 e (CEE) n. 3060/78 per quanto concerne il trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni destinate a privati.

Regolamento (CEE) n. 3314/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3315/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3316/81 della commissione del 16 novembre 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3317/81 della commissione, del 16 novembre 1981, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3318/81 della commissione, del 16 novembre 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3319/81 della commissione, del 16 novembre 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 3320/81 della commissione, del 16 novembre 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 3321/81 della commissione, del 16 novembre 1981, recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 7 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 3322/81 della commissione, del 19 novembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3323/81 della commissione, del 20 novembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1974/80 recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3324/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/81 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 3325/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3326/81 della commissione, del 20 novembre 1981, recante concessione di un aiuto per i mosti di uve concentrati e per i mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 3327/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Decisione n. 3328/81/CECA della commissione, del 20 novembre 1981, che fissa i tassi di riduzione per il primo trimestre 1982 nell'ambito della decisione n. 1831/81/CECA relativa al sistema di controllo ed alla nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 3329/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3330/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l'India.

Pubblicati nel n. L 334 *del* 21 *novembre* 1981.

(325/C)

Regolamento (CEE) n. 3331/81 della commissione, del 23 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3332/81 della commissione, del 23 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3333/81 della commissione, del 20 novembre 1981, che abroga il dazio provvisorio antidumping istituito sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria e che conclude la relativa procedura.

Regolamento (CEE) n. 3334/81 della commissione, del 23 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3335/81 della commissione, del 23 novembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscutere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3183/81 della commissione, del 3 novembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dello Zambia a titolo di aiuto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L. 318 del 7 novembre 1981.

Pubblicati nel n. L 337 *del* 24 *novembre* 1981.

(326/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'importo della medaglia di presenza per i membri degli organi di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 294, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 1981, è stato stabilito che con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle adunanze, da corrispondere, ove competa, ai componenti del consiglio di presidenza, della giunta amministrativa, della giunta amministrativa, integrata ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1167, con funzioni di consiglio di amministrazione per il personale, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sia determinato in L. 50.000. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(6948)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Produttori tabacco» a r.l., in Viterbo, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Produttori tabacco» a r.l., in Viterbo, composto dai signori:

D'Agata dott. Gaetano, presidente;

Garbarino avv. Claudio e Piro dott. Rosario, membri.

(6960)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro cooperativo carni», in Firenze

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 il dott. Luigi Mariotti, nato a Firenze il 23 novembre 1912, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro cooperativo carni», in Firenze, in sostituzione del rag. Fernando Dori, deceduto.

(6961)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 1 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri, disposti con decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 284/R

Numero d'ordine	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	Ditta e sede	Data di registrazione	Numero di registrazione
1	Formolgastina	Gastaldi - Olii lubrificanti S.p.a., via Cassano, 74, Serravalle Scrivia (Alessandria)	15- 5-1942	158/20
2	Gastoform primo	Id.	16-11-1949	1.061
3	Formolgastina extra	Id.	15- 5-1942	159/2
4	Jodalen spray bombola da g 50	Schiapparelli S.p.a., corso Belgio, 86, Torino, partita I.V.A. 00471800011	2- 1-1969	5.210
5	Guard lozione-flacone da 56,5 ml	Id.	13-11-1973	7.585
6	Aftirina lozione	Id.	29- 1-1940	19

Numero d'ordine	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	Ditta e sede	Data di registrazione	Numero di registrazione
7	Sapoformio disinfettante flacone da 100 g	Schiapparelli S.p.a., corso Belgio, 86, Torino, partita I.V.A. 00471800011	8- 6-1946	457
8	Merboran tintura, flacone da 50 g	Id.	13-11-1968	5.712
9	Tan-Guard lozione, flacone da 113 ml	Id.	26- 3-1974	7.850
10	Ablattol, scatola da 40 g	Id.	9- 8-1939	5
11	Lisocresolo disinfettante	Id.	13- 9-1939	12
12	Acimex	Id.	13- 9-1940	54
13	Formiclor 18 bum	Zucchet di Arnoldo Zucchet, vicolo Pian due Torri, 54, Roma, codice fiscale ZCCRLD15P15Z112D	12- 8-1968	5.579
14	Formiclor 20 insetticida	Id.	24- 3-1960	2.848
15	Demusca 68 disinfettante domestico	Id.	8- 8-1969	6.685
16	Insetticida G 1152	Id.	5-11-1968	5.760
17	Idrolift insetticida domestico	D. e D. S.r.l., via Comelico, 36, Roma, partita I.V.A. 00727320152	27-11-1971	6.796
18	Lift insetticida domestico	Id.	21- 6-1968	5.415
19	Larvicida-insetticida Biolina	Brill S.p.a., via Don Grazioli, 33, Milano, codice fiscale 00818880155	28- 2-1941	72/14
20	Insetticida L.N. Potens	Id.	10- 6-1941	86/28
21	Parassitolo Salcim	Id.	18-11-1941	114/56
22	Larvicida «X 99»	Id.	28- 2-1941	71/13
23	Formolforte commerciale	Id.	31- 1-1941	70/12
24	«Kriss fortius» insetticida profumato	Id.	18-11-1941	61/3
25	«Fimos» insetticida	Id.	15- 1-1941	63/5
26	«Adim» insetticida	Id.	15- 1-1941	62/4
27	Raticate esca, ratticida	Cilag-Chemie italiana S.p.a., via Palmanova, 67, Milano, partita I.V.A. 0072363/015/8, concessionaria della ditta Tavolek A.G. Schaffhausen (Svizzera)	10- 1-1967	5.179
28	Raticate concentrato, ratticida	Id.	10- 1-1967	5.178
29	Korbeth pomata antisettico dermico	Betagamma S.r.l., viale Giustiniano Imperatore, 15/A, Roma, codice fiscale 01884840586	12- 5-1976	8.080
30	Iodo Cleaver pomata disinfettante	Id.	9- 6-1976	8.182
31	Iodo Cleaver gel vaginale	Id.	9- 6-1976	8.002
32	Korbeth polvere disinfettante dermico	Id.	4- 5-1976	8.181
33	Spam formula 2	Pessi Guttalin S.p.a., via Moretto da Brescia, 16, Padova, codice fiscale 00208430280	27- 5-1968	5.413
34	Insetticida Spam profumato	Id.	16-10-1969	6.712
35	Spam Guttalin	Id.	22-12-1955	1.897
36	Spam	Id.	20- 1-1969	6.127
37	Merthiolate M-134	Eli Lilly S.p.a., via Gramsci, 733, Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentante per l'Italia della ditta Eli Lilly e Co., Indianapolis (USA), codice fiscale 00426150488	30- 1-1963	3.791

Numero d'ordine	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	Ditta e sede	Data di registrazione	Numero di registrazione
38	Ormasol disinfettante	Crippa e Berger S.p.a., corso Italia n. 22, Milano, cod. fisc. 00726420151	27- 6-1952	1.304
39	Super Osol spray, insetticida domestico	Infa - Ind. naz. fabbr. aerosol S.p.a., via Marconi, 33, Limbiate (Milano), codice fiscale 03818450151	4- 2-1970	6.814
40	Strageol insetticida domestico	Id.	15-11-1968	5.73?
41	Lesto insetticida domestico	Id.	9- 6-1971	7.137
42	Pirr insetticida spray uso domestico	Id.	9- 6-1971	7.138
43	Zaff insetticida spray uso domestico	Id.	9- 6-1971	7.135
44	Moschito insetticida domestico aerosol	Id.	4- 2-1970	6.812
45	Oggi insetticida domestico aerosol	Id.	16- 4-1969	6.112
46	Thim insetticida domestico profumato	Id.	9- 6-1971	7.136
47	Dynco insetticida spray profumato	Id.	9- 6-1971	7.145
48	A Zero Zero Vol insetticida spray	Id.	9- 6-1971	7.146
49	Thilco insetticida domestico	Id.	29- 9-1967	5.169
50	AM7 insetticida domestico	S.A.I.P.O. S.p.a., via Garibaldi, 42, Torino, codice fiscale 00471270017	21- 3-1964	4.102
51	Multocid Sprürer	Schering A.G., con sede in Berlino W (Germania), rappresentata in Italia dalla Schering S.p.a., via Mancinelli, 7, Milano, codice fiscale n. 00750320152	11-12-1958	2.474
52	Sagrotan	Id.	8- 7-1940	46
53	Topidal	Bertolini Antonio di Trotti Ruben e C. S.a.s., fra. Regina Margherita (Torino) part. IVA 00482700010	12- 9-1941	104/46
54	Blateina	Id.	1- 3-1942	140/2
55	Moschito	Id.	27- 5-1942	161/23
56	Nobacter sapone disinfettante	Farmaco Italiana Padil S.p.a., via Prealpi, 8, Cormano (Milano), codice fiscale 02023550151	18- 5-1961	3/143
57	Alt insetticida domestico	Deisa Ebano S.p.a., via Collamarini, 27, Bologna, codice fiscale n. 00797780376	28-12-1970	7.133
58	Inodor fly Tox	Unil-It. S.p.a., via N. Bonnet, 10, Milano, codice fiscale 00846710150	15-11-1943	198/60
59	Neotox liquido	Industria chimica Dr. Baslini S.p.a., via G. Serbelloni, 12, Milano, codice fiscale 00736280157	24- 4-1954	1.576
60	Getto insetticida solido	Squibb S.p.a., via Paolo di Dono, 73, Roma, codice fiscale 00405630583	5- 6-1970	6.971
61	Super Faust al DDT	Super Iride S.p.a., via dei Servi, 9, Firenze, codice fiscale 00424640480	10- 6-1949	1.014
62	Super Faust	Id.	6- 5-1943	182/44
63	Insetticida liquido DDT Benelli	Id.	10- 6-1949	1.013
64	Novocell	Novodontofarma di Salvatore e Antonio Raciti, corso Andrea Podestà, 10, Genova, rappresentante in Italia della ditta Buffalo Novocel Intl Sales Corp. Brooklyn (U.S.A.)	3- 6-1950	1.098

Numero d'ordine	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	Ditta e sede	Data di registrazione	Numero di registrazione
65	Fumette I e II	Bayer Italia S.p.a., viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale 00924910151	29-12-1955	1.901
66	Bodigo 222	Hoechst Italia S.p.a., via M.U. Traiano, 18, Milano, codice fiscale 00849620158, rappresentante per l'Italia della ditta Hoechst AG di Francoforte sul Meno (Rep. fed. tedesca)	22- 4-1975	8.009
67	Adir emulsione insetticida domestico	Rumianca S.p.a., corso Montevecchio, 37/39, Torino, cod. fisc. 00471460014	10- 7-1964	4.362
68	Sariamon A10	Sariaf S.p.a., via Clavature, 22, Bologna, partita I.V.A. 00283730372	16- 1-1963	3.813
69	Sariamon B10	Id.	16- 1-1963	3.814
70	Domo Sariaf	Id.	2- 2-1968	5.314
71	D.D.T. pasta all'80%	Id.	2- 3-1964	4.283
72	Top Stp PG	Id.	20- 5-1967	5.173
73	Malafos formulazione inodora	Id.	12- 8-1968	5.619
74	Ronfos	Id.	13- 1-1970	6.834
75	Delerat esca	Id.	1- 4-1960	1.566
76	Nuvan Top insetticida domestico	Ciba Geigy S.p.a., strada statale n. 233 km 20,5 Origgio (Varese), codice fiscale 00826480154	4- 3-1971	7.104
77	Nuvan ciambella moschicida	Id.	28- 5-1963	3.918
78	Nuvam striscia insetticida domestico	Id.	9- 4-1969	6.588
79	Nuvan Scatterbait	Id.	10- 3-1965	4.575
80	Reid insetticida spray, tipo casa e giardino . . .	Jonson Wax S.p.a., via delle Industrie, 21, Arese, partita I.V.A. 00801980152	20-12-1967	5.302
81	Gled Mintozon	Id.	12- 8-1968	5.582
82	Antibatterico deodorante personale spray	Farmacosmici S.a.s. di Ezio Gobbio e C., via A. Volta, 24, Como, codice fiscale 00224110130	10- 1-1969	6.123
83	Shampoo crema antibatterica	Id.	4- 3-1969	6.144
84	Just 2148F	Archem italiana - Aici di Pier Silvio Spadoni, via Montecatini, 14, Milano, cod. fisc. SPDPLS35H06A561F	12- 9-1962	3.721
85	Dercos Shampoo	Vichy farmacosmetici S.p.a., corso Matteotti, 7, Milano, codice fiscale 00883310153	31- 8-1977	9.351
86	Phisodan Shampoo	Laboratori Wintrop S.p.a., via A. Vespucci, 2, Milano, codice fiscale 00867200156	17- 6-1969	6.677
87	Neo Oxiacid	Istituto farmaco biologico R. Pagni S.r.l., via da Bisticci, 4, Firenze, codice fiscale 00420620486	21-10-1975	8.408
88	Straminol sol. 10% disinfettante	Bracco - Industria chimica S.p.a., via E. Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157	18- 2-1975	8.006
89	Zinconal Dry cream	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano, codice fiscale 00795960152	6-12-1968	5.847

(3316)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici di Lorenzo Marsilio e C., in Macchia di Ferrandina.

Con decreto ministeriale 24 ovembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 97.805.112 dovuto dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici di Lorenzo Marsilio e C., in Macchia di Ferrandina (Matera), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Matera nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali della sopramenzionata società, che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6964)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « La Sicurezza » - Istituto di vigilanza, in Napoli

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 17.634.900 dovuto dalla S.r.l. « La Sicurezza » - Istituto di vigilanza, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6965)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Legatoria industriale Fedon e Gollin, in Resana

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 67.378.000 dovuto dalla S.p.a. Legatoria industriale Fedon e Gollin, in Resana (Treviso), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dormelletto

Con decreto 8 ottobre 1981, n. 1413, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dal lago Maggiore in comune di Dormelletto (Novara) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 8 mappale n. 461, della superficie di mq 3360 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 9 agosto 1980 in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

(6930)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Caorle

Con decreto 8 ottobre 1981, n. 1412, del Ministro dei lavori pubblici *di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto* il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno « Canaletta Brichese » in comune di Caorle (Venezia) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 38, mappale 274½ (mq 560) e mappale 275½ (mq 620) della superficie complessiva di mq 1180 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 26 settembre 1980, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

(6931)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Branzi

Con decreto 8 ottobre 1981, n. 1414, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del fiume Brembo, segnato nel catasto del comune di Branzi (Bergamo) al foglio n. 6/d mappale n. 113 sub½, della superficie complessiva di mq 1170 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 giugno 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del citato decreto.

(6932)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Frosinone

Con decreto 8 ottobre 1981, n. 1546, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Cenicia, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Frosinone al foglio n. 44, mappale 74½ della superficie di mq 1040 ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, con allegate relazione 12 maggio 1980 e lettera 15 maggio 1980, n. 1/7870, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(6933)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bertinoro

Con decreto 8 ottobre 1981, n. 1542, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno estromessi dall'alveo del torrente « Rio Salso », in comune di Bertinoro (Forlì) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43 mappali 217, 218, 219 della superficie complessiva di mq 1252 ed indicati nella planimetria rilasciata il 16 marzo 1981 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

(6934)

MINISTERO DEL TESORO

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976, si comunica che — come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 306 del 26 novembre 1981 — per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi di cui all'art. 1, primo comma, e dell'art. 4, ultimo comma, della citata legge, è fissato in L. 1248,10.

(7080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 4 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1192,050	1192,050	1191,95	1192,050	1192 —	1192,65	1191,950	1192,050	1192,050	1192,05
Dollaro canadase	1011,450	1011,450	1011 —	1011,450	1011,35	1011,40	1011,020	1011,450	1011,450	1011,45
Marco germanico	536,730	536,730	537,30	536,730	537,70	536,70	536,850	536,730	536,730	536,75
Fiorino olandese	491,090	491,090	490,90	491,090	490,78	491,10	491,070	491,090	491,090	491,10
Franco belga	31,562	31,562	31,55	31,562	31,35	31,55	31,591	31,562	31,562	31,55
Franco francese	212,730	212,730	212,75	212,730	212,70	212,70	212,700	212,730	212,730	212,75
Lira sterlina	2327 —	2327 —	2330 —	2327 —	2325 —	2327 —	2327,300	2327 —	2327 —	2327 —
Lira irlandese	1908 —	1908 —	1910 —	1908 —	1911,37	—	1907 —	1908 —	1908 —	—
Corona danese	166,300	166,300	166,30	166,300	166,10	166,25	166,250	166,300	166,300	166,30
Corona norvegese	209,970	209,970	209 —	209,970	208,84	209,95	209 —	209,970	209,970	209,95
Corona svedese	218,420	218,420	218,40	218,420	218,25	218,40	218,250	218,420	218,420	218,40
Franco svizzero	668,930	668,930	669,20	668,930	668,81	668,95	668,900	668,930	668,930	668,95
Scellino austriaco	76,521	76,521	76,45	76,521	76,44	76,50	76,506	76,521	76,521	76,50
Escudo portoghese	18,550	18,550	18,60	18,550	18,52	18,50	18,500	18,550	18,550	18,55
Peseta spagnola	12,512	12,512	12,4950	12,512	12,49	12,50	12,519	12,512	12,512	12,50
Yen giapponese	5,524	5,524	5,53	5,524	5,54	5,52	5,522	5,524	5,524	5,52
E.C.U.	1315,030	1315,030	—	1315,030	—	—	1315,030	1315,030	1315,030	—

Media dei titoli del 4 dicembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92 —
» 5,50 % » » 1968-83	84,725
» 5,50 % » » 1969-84	81,775
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,275
» 6 % » » 1972-87	70,200
» 9 % » » 1975-90	71,150
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,90
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,70
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,350
» » » » 1- 3-1980/82	99,200
» » » » 1- 5-1979/82	99,075
» » » » 1- 5-1980/82	99,175
» » » » 1- 6-1980/82	98,925
» » » » 1- 7-1979/82	98,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,550
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	98,700
» » » » 1-10-1980/82	98,700
» » » » 1-12-1980/82	98,950
» » » » 1- 1-1980/83	98,400
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,150
» » » » 1- 4-1981/84	98,925
» » » » 1- 6-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,050
» » » 12 % 1- 4-1982	97,250
» » » 15 % 1- 1-1983	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	86,600
» » » 12 % 1- 1-1984	84,550
» » » 12 % 1- 4-1984	84,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1192 —
Dollaro canadese	1011,235
Marco germanico	536,790
Fiorino olandese	491,080
Franco belga	31,576
Franco francese	212,715
Lira sterlina	2327,150
Lira irlandese	1907,500
Corona danese	166,275
Corona norvegese	209,485
Corona svedese	218,335
Franco svizzero	668,915
Scellino austriaco	76,513
Escudo portoghese	18,525
Peseta spagnola	12,515
Yen giapponese	5,523
E.C.U.	1315,030

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e bidello presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica . . . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene . . . . » 1
istituto di medicina del lavoro . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali dell'Università (per le esigenze dell'istituto di farmacologia seconda della facoltà di medicina e chirurgia) per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(7022)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale della Scuola per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(7023)

Concorso ad un posto di segretario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica di segretario d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda, per contabile di azienda o addetto alla contabilità d'azienda e corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionale di Stato e legalmente riconosciuti, licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciato dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali e legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore studi avanzati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste - Strada Costiere n. 11 - Miramare-Grignano - 34136 Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(7024)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24.

Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

1. Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici di interesse provinciale, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose, da esercitarsi su strade dichiarate pubbliche ai sensi di legge o con transito autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60.

2. La concessione riguarda l'insieme dei servizi, con offerta indifferenziata al pubblico o destinati ad utenze speciali, stabilite in leggi provinciali o determinate con deliberazione della giunta provinciale, affidati alle singole imprese concessionarie, volti ad assicurare lo svolgimento delle attività di trasporto ai sensi della presente legge.

3. Il concessionario può avvalersi di automezzi e persone di altre aziende concessionarie e di imprese titolari di licenza di noleggio da rimessa.

4. Ai fini di cui agli articoli 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'assessore provinciale ai trasporti trasmette alla direzione compartimentale della motorizzazione civile l'elenco degli automezzi di cui al comma precedente, con l'indicazione del periodo e delle modalità di loro utilizzo.

Art. 2.

Classificazione dei servizi

1. I servizi automobilistici di cui al precedente art. 1 vengono classificati, con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti, in urbani, suburbani, extraurbani, speciali e gran turismo sulla base delle caratteristiche del percorso, dell'orario e della prevalente utilizzazione.

2. L'assessore provinciale ai trasporti, sentita la direzione compartimentale della motorizzazione civile, stabilisce la colorazione della carrozzeria degli autobus e autorizza l'utilizzo dei posti in piedi da ammettersi negli autobus stessi, sulla base delle caratteristiche di idoneità tecnica riconosciute dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 3.

Conferenze dei servizi di trasporto

1. L'assessore provinciale ai trasporti può, periodicamente, promuovere nelle diverse località della provincia conferenze dei servizi di trasporto per la proposta e l'esame di provvedimenti relativi all'esercizio delle attività.

2. Alla conferenza partecipano i rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, delle comunità comprensoriali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle imprese di trasporto. La conferenza è presieduta dall'assessore provinciale ai trasporti o da un funzionario dallo stesso delegato.

Art. 4.

Interventi per favorire la circolazione

1. Al fine di favorire la circolazione e l'uso di mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale, la giunta provinciale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.

2. La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare la modifica o la sospensione del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con delibera della giunta provinciale.

Art. 5.

Programma annuale dei servizi

1. L'ufficio affari generali trasporti dispone ogni anno una relazione generale sullo stato dei servizi automobilistici di trasporto di persone e cose che riguarda:

a) le eventuali proposte emerse dalle conferenze di cui all'art. 3;

b) l'offerta dei servizi in rapporto alla domanda di trasporto;

c) il coordinamento dei servizi automobilistici e l'integrazione di questi con quelli ferroviari e funiviari;

d) la situazione economico-finanziaria dei servizi in concessione;

e) l'analisi del parco autoveicoli e della sua evoluzione;

f) l'analisi del funzionamento del sistema tariffario in rapporto alle diverse modalità di utilizzo del trasporto pubblico da parte dell'utenza;

g) l'analisi della spesa pubblica per destinazione della stessa;

h) l'analisi degli impianti e delle attrezzature tecniche;

i) le eventuali segnalazioni sulle condizioni del traffico che ostacolassero la circolazione in determinate aree.

2. L'assessore provinciale ai trasporti, sentite le associazioni di categoria dei concessionari, dispone, sulla base della relazione di cui al precedente comma, il programma annuale dei servizi automobilistici di trasporto per definire:

1) la politica tariffaria;

2) gli interventi finanziari di cui al successivo art. 20;

3) l'attribuzione dei servizi ai singoli concessionari secondo criteri di efficienza aziendale e complessiva del trasporto pubblico;

4) gli interventi per migliorare l'organizzazione tecnica ed economica delle imprese e l'eventuale definizione di specifici programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale;

5) i programmi di investimento per il parco autoveicoli;

6) i programmi di investimento per gli impianti e le attrezzature tecniche e gestionali, da realizzarsi da parte di uno o più concessionari;

7) le modalità di svolgimento dei servizi;

8) le eventuali proposte da trasmettere agli enti interessati per migliorare le condizioni del traffico.

3. Il programma, sentito il parere del comitato provinciale ai trasporti pubblici su trada, viene approvato con delibera della giunta provinciale.

Art. 6.

Orario generale dei servizi di trasporto

1. I servizi di cui al precedente art. 1 e le modalità di svolgimento degli stessi risultano dall'orario generale dei servizi di trasporto su strada della provincia da disporsi in adempimento al programma di cui al precedente articolo, secondo comma, numeri 3) e 7).

2. L'orario generale e le sue variazioni è approvato, sentite le imprese concessionarie, con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

3. I singoli concessionari sono tenuti ad esportare, nelle autostazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, nella forma disposta dall'ufficio affari generali trasporti.

Art. 7.

Interventi di emergenza

1. In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di trasporto, il presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale ai tra-

sporti, prescindendo da ogni formalità procedurale, può, con suo decreto, imporre agli esercenti di autoservizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni stabilendo le modalità di esercizio dei servizi e gli eventuali compensi da corrispondere agli stessi.

Art. 8.

Autostazioni e impianti dei servizi di trasporto

1. L'esercizio dell'impianto di un'autostazione è soggetto a concessione provinciale.
2. La giunta provinciale può rendere obbligatoria l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.
3. I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dalla giunta provinciale.
4. La giunta provinciale, in conformità al programma annuale di cui al precedente art. 5, individua le relative aree procedendo alla modifica del piano urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 17, primo, terzo e quarto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale.
5. Impianti fissi, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, possono essere realizzati nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale. Sentiti i comuni interessati, la giunta provinciale, su proposta degli assessori all'urbanistica e ai trasporti, può individuare apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra, osservando la procedura prevista dallo art. 17, primo, terzo e quarto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale.
6. Al fine di agevolare la realizzazione degli impianti e delle attrezzature tecniche di cui al n. 6) del precedente art. 5, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore di uno o più concessionari, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo, in conto capitale, non superiore al 30%.

Art. 9.

Programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

1. Qualora un concessionario presenti un programma di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda di cui è titolare, che preveda anche l'acquisizione di altre aziende e/o di parte di esse, concessionarie di pubblici servizi automobilistici di prevalente interesse provinciale, anche mediante operazioni di fusione, la giunta provinciale, previa approvazione del programma, è autorizzata:

a) a concedere un prestito da restituirsi, anche mediante assegnazione di beni patrimoniali, entro il termine massimo di 10 anni, secondo modalità, condizioni e specifiche garanzie da stabilirsi in apposita convenzione;

b) a sottoscrivere obbligazioni eventualmente emesse dalla società concessionaria;

c) a sottoscrivere azioni di nuova emissione a fronte di aumento di capitale da parte della società concessionaria;

d) a prestare fideiussione bancaria sull'eventuale mutuo che l'azienda dovesse contrarre sulla differenza non coperta dagli interventi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 10.

Regolamentazione delle licenze di noleggio

1. Un apposito regolamento da approvarsi con delibera della giunta provinciale definisce i criteri per il rilascio delle licenze comunali di noleggio da rimessa e da piazza e particolarmente:

a) le modalità per definire il numero delle licenze da parte di ogni comune interessato;

b) le modalità per il rinnovo delle licenze già rilasciate;

c) le preferenze da accordare;

d) le disposizioni per coordinare i regolamenti comunali.

Titolo II

LE MODALITA' DI CONCESSIONE

Art. 11.

Domanda di concessione

1. Le imprese che intendono prestare servizi in concessione devono rivolgere domanda all'Assessore provinciale ai trasporti.
2. Tale domanda deve contenere:

a) la ragione sociale dell'impresa e la sede;

b) la composizione del capitale, le quote di partecipazione e l'eventuale statuto e nel caso di imprese individuali, l'atto di attribuzione del risultato di esercizio formulato ai fini fiscali ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile;

c) la documentazione necessaria ad accertare l'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa;

d) l'indicazione dei servizi di cui al precedente art. 1 che si intendono effettuare;

e) il preventivo dei costi di esercizio;

f) l'organico del personale con l'indicazione delle prestazioni e dei turni di servizio;

g) l'elenco degli autoveicoli da specificarsi analiticamente con rigurado alle loro condizioni tecniche e l'indicazione delle modalità di utilizzo;

h) le autorimesse, gli impianti e le attrezzature tecniche disponibili o da acquisire.

Art. 12.

Provvedimenti di concessione

1. Il provvedimento di concessione, da rilasciarsi con deliberazione della giunta provinciale, previo parere del comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada, deve contenere:

a) le generalità del concessionario e il suo domicilio, che deve essere eletto in un comune della provincia o, quando trattasi di azienda speciale, del presidente della commissione amministratrice e del direttore della stessa;

b) la durata della concessione;

c) l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario. Tale elenco si intende aggiornato senza alcuna formalità procedurale, sulla base dei servizi previsti nell'orario generale di cui al precedente art. 6.

2. Le concessioni hanno la durata massima di 10 anni e possono essere rinnovate.
3. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i servizi svolti con contratto di assuntoria ai sensi della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, con deliberazione della giunta provinciale sono, senza alcuna formalità procedurale, assegnati provvisoriamente in concessione agli stessi concessionari che li hanno esercitati con apposito contratto per il 1980-81. La stessa deliberazione definisce, in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, le condizioni di esercizio.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai servizi in assuntoria svolti con autoveicoli di capacità fino a dieci posti.
5. In ogni caso il concessionario può, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione, rinunciare alla concessione di uno o più servizi di cui al precedente terzo comma. In tale caso la giunta provinciale può provvedere all'assegnazione in concessione dei servizi stessi ad altro concessionario.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di concessioni devono comunque inoltrare nuova domanda ai sensi del precedente art. 11. La nuova concessione viene assegnata tenendo conto della compatibilità dei servizi da affidarsi con gli obiettivi tecnici ed economici di riorganizzazione generale dei trasporti pubblici in concessione.
7. Le concessioni in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di assegnazione della nuova concessione si intendono automaticamente prorogate fino a tale data.
8. E' necessaria la preventiva autorizzazione della giunta provinciale per la cessione ad altro titolare della concessione dei servizi.

Art. 13.

Obblighi dell'amministrazione provinciale

1. Nei confronti delle imprese concessionarie l'amministrazione provinciale:

a) assicura, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di esercizio commisurati alle risorse aziendali;

b) stabilisce, nell'ambito dei programmi annuali, livelli tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare nel rispetto e nei limiti di quanto disposto nella presente legge, il regolare svolgimento dei servizi e l'equilibrio economico della gestione.

Art. 14.

Obblighi dei concessionari

1. L'impresa che viene dichiarata concessionaria di pubblici servizi assume i seguenti obblighi:

a) effettuare e organizzare i servizi di competenza secondo quanto stabilito nell'orario provinciale e nei documenti ad esso allegati;

b) redigere apposito registro nel quale annotare le variazioni, soppressioni, interruzioni e intensificazioni, anche parziali, dei singoli servizi, previsti nell'orario di cui al precedente art. 6;

c) applicare le tariffe di viaggio regolarmente autorizzate;

d) definire i rapporti con gli altri concessionari per quanto riguarda i servizi su percorsi comuni sui quali non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;

e) fornire la seguente documentazione, su modelli approvati con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti:

1) le informazioni aggiornate relative alle lettere f), g) ed h) del precedente art. 11, secondo comma;

2) gli utenti trasportati ed i relativi ricavi, distinti per i vari servizi di interesse provinciale;

3) la copia del registro di cui alla precedente lettera b), da trasmettere mensilmente non oltre la prima decade del mese successivo;

4) la documentazione di cui alla seguente lettera f), da parte delle imprese che richiedano la erogazione di contributi di cui alla lettera c) del successivo art. 20;

f) redigere lo stato patrimoniale e il conto economico su appositi modelli approvati con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti, e il prospetto di raccordo con il bilancio depositato e la dichiarazione fiscale;

g) realizzare i programmi di riorganizzazione tecnico-economica definiti dal programma annuale di cui all'art. 5;

h) utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite al momento della loro erogazione.

Art. 15

Decadenza, rinuncia o risoluzione della concessione

1. Con deliberazione della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada, può essere pronunciata la decadenza della concessione quando il titolare:

a) abbia perduto i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria di cui al precedente art. 11;

b) sia stato soggetto a più sanzioni amministrative previste alla lettera e) del successivo art. 25;

c) non dia corso ai provvedimenti adottati dall'amministrazione provinciale a norma di legge;

d) non ottemperi agli obblighi che derivano dall'applicazione della presente legge.

2. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del precedente comma, la decadenza può venire pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto.

3. La risoluzione della concessione può essere accordata con deliberazione della giunta provinciale per motivata rinuncia del concessionario. Nella deliberazione vanno accertati i motivi della rinuncia e stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.

4. E' fatta salva la facoltà di revocare la concessione da parte della giunta provinciale nei casi in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse. Si applicano, in questo caso, le norme di cui all'art. 5 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37.

5. Il mancato rinnovo, la rinuncia o la decadenza delle concessioni non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario eventualmente subentrante ha il diritto di prelazione sulle attrezzature fisse e mobili e sul materiale rotabile, a prezzi di mercato.

Art. 16.

Autorizzazioni particolari

1. Singoli servizi di trasporto con caratteristiche di cui al precedente art. 1, finalizzati all'accertamento del traffico di passeggeri in vista dell'istituzione di nuovi percorsi e per particolari esigenze di carattere temporaneo o turistico, possono essere soggetti ad autorizzazione da rilasciarsi con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico ritenute necessarie.

3. In deroga a quanto stabilito nel successivo art. 19 le tariffe di trasporto vengono determinate con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

4. Quando trattasi di servizi finalizzati all'accertamento del traffico di passeggeri di cui al primo comma, la giunta provinciale può disporre gli interventi finanziari di cui al seguente art. 20.

Art. 17.

Disposizioni particolari

1. Il personale addetto alle linee in concessione ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno-distintivo, le cui caratteristiche sono determinate con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

2. Il controllo e la vigilanza sui servizi stessi sono demandati ai funzionari degli uffici rispettivamente affari generali trasporti e trasporti su strada - servizi tecnici, che hanno facoltà di accedere agli uffici, agli impianti e di ispezionare gli automezzi dell'azienda, nonchè di chiedere in visione e di esaminare i documenti della stessa, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'assessore provinciale ai trasporti.

3. I concessionari sono tenuti al trasporto gratuito dei componenti il comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada, dei funzionari degli uffici di cui al precedente comma e della direzione compartimentale della motorizzazione civile; la relativa tessera di libera circolazione è rilasciata dall'assessore provinciale ai trasporti.

4. Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione in mancanza di preventiva autorizzazione dell'assessore provinciale ai trasporti.

Art. 18.

Garanzie assicurative

1. Il concessionario deve essere coperto da garanzia assicurativa contro incendio e furto dei beni aziendali, nonchè contro i danni arrecati da fatto proprio o dai suoi dipendenti alle persone e alle cose trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati a persone, animali e cose non trasportate. L'assessore provinciale ai trasporti dispone con suo decreto i massimali di copertura dei rischi. L'inosservanza della prescritta copertura assicurativa comporta la sospensione immediata dell'esercizio.

Titolo III

LE MODALITA' TARIFFARIE E CONTRIBUTIVE

Art. 19.

Le tariffe dei servizi

1. In attuazione del programma di cui al precedente art. 5, le tariffe dei servizi automobilistici sono stabilite con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada.

2. Le tariffe si distinguono in:

a) tariffe ordinarie. Si applicano agli utenti che acquistano titolo di viaggio al portatore;

b) tariffe preferenziali. Si applicano agli utenti, residenti o che svolgono attività lavorativa o il servizio militare di leva nella provincia, che acquistano titoli di viaggio nominativi su percorsi determinati;

c) tariffe speciali. Si applicano a determinate categorie di utenti, stabilite in leggi provinciali e/o determinate con deliberazione della giunta provinciale, ferma restando la nominatività dei titoli di viaggio e la determinazione del percorso.

3. Le tariffe sono stabilite sulla base della distanza coperta, approssimata per scaglioni chilometrici o per zone tariffarie da determinarsi con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

4. Per i servizi classificati urbani, si applica la tariffa corrispondente al primo scaglione chilometrico o alla prima zona tariffaria. Le aziende speciali di trasporto possono stabilire, per i servizi urbani e suburbani, tariffe inferiori, da approvarsi con delibera della giunta provinciale, alla condizione che, in ogni esercizio sociale, non venga ridotto il rapporto ricavi-costi, determinato sulla base del bilancio preventivo, rispetto all'esercizio precedente.

5. La giunta provinciale, su richiesta delle imprese interessate, può autorizzare, per servizi urbani, suburbani o di esclusivo interesse turistico, l'applicazione di un sovrapprezzo.

6. L'assessore provinciale ai trasporti stabilisce con proprio decreto le modalità per la gestione unitaria del sistema tariffario provinciale, finalizzato alla contabilizzazione delle tariffe e dei viaggi di cui alle lettere b) e c) del precedente secondo comma, nonchè al calcolo dei chilometri complessivamente percorsi e al rilevamento dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi.

7. Gli utenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente secondo comma, quelli che utilizzano i servizi con contratto di trasporto in assuntoria di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, nonchè quelli stabiliti con provvedimento della giunta provinciale, sono tenuti a corrispondere annualmente a titolo di rimborso spese un importo fissato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 20.

Interventi finanziari

1. L'amministrazione provinciale dispone annualmente interventi finanziari a favore delle imprese concessionarie con lo scopo di:

a) *corrispondere il mancato ricavo, rispetto alle tariffe* preferenziali, derivante dall'applicazione di tariffe speciali;

b) corrispondere un uguale introito per ogni chilometro percorso dai passeggeri trasportati a tariffa preferenziale e speciale. Tale introito per passeggero/km è fissato per il 1981 in lire 45 aumentato a lire 65 per i km relativi ai passeggeri che coprono percorsi fino a 12 km e viene aggiornato annualmente con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti in modo da garantire variazioni delle entrate complessivamente assicurate a questo titolo ai concessionari, nella stessa misura percentuale di variazione dei costi complessivi di produzione dei servizi. I criteri per l'aggiornamento annuale sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. L'intervento da corrispondere a ciascun concessionario è pari alla differenza positiva tra l'introito calcolato sulla base della tariffa passeggero/km annualmente fissata e le entrate già percepite dal concessionario direttamente dagli utenti con tariffa preferenziale e/o dall'amministrazione sotto forma di contributi per mancati ricavi di cui alla precedente lettera *a*). Per i servizi destinati ad utenze speciali per i quali i viaggiatori utilizzino l'automezzo prevalentemente su fermate non interessate anche da altri servizi in concessione, viene corrisposto un contributo da commisurarsi alle vetture/km prodotte per lo svolgimento dei servizi stessi. Per il 1981 il contributo unitario per vettura/km è pari al rapporto tra la somma corrisposta per gli stessi servizi, svolti in base a contratti in assuntoria di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, stipulati per il 1980-81 e le vetture/km complessivamente utilizzate. Il contributo complessivo da corrispondere ai singoli concessionari è pari al prodotto del contributo unitario per le vetture/km utilizzate dagli stessi. I criteri per l'aggiornamento annuale del contributo per vettura/km corrispondono a quelli stabiliti per l'aggiornamento dell'introito per passeggero/km;

c) consentire l'esercizio dei servizi a quelle aziende che con gli interventi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), per condizioni strutturali di esercizio o per condizioni superabili attraverso la realizzazione di un programma di riorganizzazione aziendale, presentano un disavanzo di esercizio limitatamente ai servizi di competenza provinciale. Il contributo è erogabile con deliberazione della giunta provinciale nei limiti del disavanzo accertato, quando:

1) sia presentata domanda da parte delle aziende interessate all'assessore provinciale ai trasporti entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui la domanda stessa si riferisce;

2) la domanda sia corredata dalla necessaria documentazione di cui all'art. 14, lettera *e*), numeri 1, 2 e 4 e, per le aziende che esercitano anche servizi non di competenza provinciale, dal bilancio separato ed i criteri utilizzati per tale scorporo.

L'ufficio affari generali trasporti, sentite le aziende interessate, entro sessanta giorni redige un'apposita relazione sulla base dei criteri di accertamento adottati con deliberazione della giunta provinciale. La giunta provinciale ha facoltà di disporre la revisione del bilancio aziendale avvalendosi di esperti professionalmente abilitati. L'ufficio affari generali trasporti, sulla base della documentazione in atti, sentita la ragioneria della provincia, provvede all'accertamento finale. Il contributo non si applica alle aziende speciali di trasporto.

2. Utilizzando i mezzi finanziari del fondo di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'amministrazione provinciale assume a proprio carico la copertura del disavanzo di esercizio delle aziende speciali di trasporto risultante dal bilancio consuntivo, non coperto dagli interventi finanziari di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) diminuito dei minori ricavi derivanti dall'eventuale applicazione di tariffe ridotte di cui al quarto comma dell'art. 19.

3. Gli interventi finanziari devono assicurare la copertura delle quote annuali di ammortamento, nella misura prevista fiscalmente, e di accantonamento per indennità di anzianità.

4. Gli interventi finanziari di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sono disposti a favore dei titoli di concessioni in atto a partire dal 1° gennaio 1981.

5. Per i servizi classificati urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 1981, il contributo sul disavanzo di esercizio viene erogato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, e successive modifiche.

6. Nella prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande per accedere agli strumenti di cui al presente articolo è prorogato al 30 novembre 1981.

Art. 21.

Modalità di erogazione degli interventi previsti

1. L'ufficio affari generali trasporti, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia, è autorizzato a disporre, nel corso dell'esercizio, alle imprese di trasporto, gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, nei limiti della spesa autorizzata di cui al punto 2), secondo comma, del precedente art. 5, e sulla previsione di ripartizione della stessa, effettuata in base alla documentazione derivante dalla gestione unitaria del sistema tariffario di cui al sesto comma dell'art. 19, aggiornata bimestralmente.

2. Per l'esercizio finanziario 1981 il riparto della spesa di cui al precedente comma è stabilito con deliberazione della giunta provinciale, tenendo conto di quanto già assegnato ai sensi della lettera *a*), art. 4, e dell'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56.

3. Quando l'intervento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 20 copra anche costi di esercizio diversi dalle quote annuali di ammortamento e di accantonamento, su domanda dell'impresa interessata e previo accertamento dell'ufficio affari generali trasporti, lo stesso può essere in parte corrisposto nel corso dell'esercizio di competenza.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno il funzionario delegato, sulla base della documentazione definitiva, accerta la ripartizione degli interventi finanziari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo, di competenza dell'esercizio precedente per singola azienda. L'eventuale differenza tra gli interventi finanziari erogati e quelli accertati viene compensata nell'esercizio successivo.

Art. 22.

Spese per la gestione del sistema tariffario

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad effettuare spese per la gestione del sistema tariffario e dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi, ivi compreso l'acquisto di apparecchiature contabili e di controllo e di materiali pertinenti.

2. L'amministrazione provinciale può disporre gli adempimenti di cui al precedente comma attraverso una o più imprese concessionarie dei servizi di trasporto con rapporto di convenzione, autorizzando le stesse a introitare direttamente il rimborso di cui al settimo comma del precedente art. 19. L'eventuale differenza tra le spese effettuate e i rimborsi introitati è ammessa al contributo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 20, indipendentemente dal risultato complessivo della gestione aziendale.

Titolo IV

AGEVOLAZIONI SPECIALI A FAVORE DI UTENZE PARTICOLARI

Art. 23.

Contributi a favore di lavoratori dipendenti

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo in denaro a favore degli utenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 19 in quanto lavoratori dipendenti, che devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo dove prestano attività lavorativa per almeno centoventi giorni all'anno, lungo un percorso di almeno 7 km di distanza, non coperto da servizi pubblici di trasporto su strada, ferrovia o funivia o da servizi speciali di cui all'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, limitatamente al tratto compreso tra la dimora abituale

e la più vicina fermata del mezzo di trasporto o lungo l'intero percorso, quando i servizi pubblici di trasporto si effettuano in orari non compatibili con quelli di lavoro.

2. Il sindaco del comune territorialmente interessato certifica la dimora abituale dell'utente e il percorso chilometrico compreso tra la dimora stessa del richiedente e la più vicina fermata dei mezzi pubblici di trasporto.

3. Il datore di lavoro dell'utente dichiara il numero delle giornate di attività lavorativa prestata durante l'anno e l'orario di lavoro in cui la stessa viene svolta.

4. Il contributo risulta pari, per ogni giornata lavorativa, al doppio del costo di ogni singola corsa, maggiorato del 20%, derivante dall'applicazione della tariffa preferenziale di cui alla lettera *b*) del precedente art. 19 e con le modalità stabilite nel terzo comma dello stesso articolo, sulla base dello scaglione chilometrico corrispondente al percorso utilizzato dal richiedente, riconosciuto dall'ufficio affari generali trasporti.

5. Il contributo viene corrisposto annualmente, su domanda di ogni interessato, da rivolgersi all'ufficio affari generali trasporti, allegando la documentazione di cui ai precedenti secondo e terzo comma, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia, nei limiti di spesa stabilita nel bilancio annuale di previsione.

Art. 24.

Contributi a favore di lavoratori dipendenti conseguente all'interruzione del servizio di trasporto pubblico nella valle di Sarentino.

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo di L. 10.000 al giorno a favore di ogni lavoratore dipendente che nel periodo intercorso tra l'interruzione del servizio di trasporto pubblico su strada, causata da evento franoso, lungo il percorso Bolzano-Sarentino-Passo Pennes e la ripresa dello stesso servizio lungo il percorso Bolzano-Renon-Sarentino-Passo Pennes, abbia continuato a svolgere attività lavorativa, utilizzando mezzi di trasporto non pubblici, con spostamenti in entrata o in uscita dalla valle sarentina.

2. Ogni interessato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rivolge domanda all'ufficio affari generali trasporti, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, attestante le giornate di attività lavorativa prestata nel periodo di cui al precedente comma ed il luogo dove essa è stata svolta, nonchè la certificazione del sindaco territorialmente competente, attestante la dimora abituale del richiedente.

3. Il contributo viene erogato a mezzo del funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia, nei limiti di spesa stabiliti nel bilancio di previsione.

Titolo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DI VIGILANZA

Art. 25.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) il concessionario che non disponga la colorazione della carrozzeria di ogni autobus, sulla base della classificazione stabilita ovvero ammetta l'utilizzo dei posti in piedi in difformità all'autorizzazione avuta ai sensi dell'art. 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 300.000;

b) l'esercente di autoservizi pubblici automobilistici che non ottemperi all'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni in caso di pubbliche calamità o ai fini di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni;

c) il concessionario che utilizzi diversamente da quanto previsto nel programma approvato dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 gli interventi finanziari erogati dalla provincia senza la preventiva autorizzazione da concedersi con deliberazione della giunta provinciale, soggiace alla sanzione amministrativa pari al doppio dei contributi erogati a norma delle lettere *a*) e *c*) dell'art. 9. La sanzione può essere ridotta ad un quarto quando entro sei mesi dall'avvenuto accertamento delle irregolarità il concessionario disponga e realizzi il corretto utilizzo dei contributi secondo quanto previsto dal programma originariamente approvato;

d) il noleggiatore che non ottemperi alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento speciale sulle licenze di noleggio da rimessa e da piazza di cui all'art. 10, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

e) il concessionario che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 14 e specificatamente:

1) non effettui od organizzi i servizi di competenza secondo quanto disposto alla lettera *a*), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

2) non rediga l'apposito registro nel quale annotare le operazioni di cui alla lettera *b*), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000;

3) non applichi le tariffe di viaggio regolarmente autorizzate di cui alla lettera *c*), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000;

4) non definisca i rapporti con gli altri concessionari secondo quanto disposto alla lettera *d*), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

5) non fornisca la documentazione richiesta secondo quanto disposto alla lettera *e*), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

f) il personale addetto alle linee in concessione che non disponga dell'apposito contrassegno distintivo di cui al primo comma dell'art. 17, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 10.000;

g) il concessionario che non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 17, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000;

h) il concessionario che non ottemperi agli obblighi di provvedere alle garanzie assicurative di cui all'art. 18, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni;

i) il concessionario che utilizzi diversamente da quanto stabilito alla lettera *c*) dell'art. 20 il contributo corrisposto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio dello stesso contributo. La sanzione può essere ridotta ad un quarto, quando entro sei mesi dall'avvenuto accertamento dell'irregolarità il concessionario disponga e realizzi il corretto utilizzo del contributo secondo quanto stabilito.

Art. 26.

Servizio di vigilanza e controllo

1. Il servizio di vigilanza e di controllo delle disposizioni contenute nella presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato al personale degli uffici rispettivamente affari generali trasporti e trasporti su strada - servizi tecnici, appositamente autorizzato dall'assessore provinciale competente e per i servizi di cui all'art. 10 al personale dei comuni. Tale personale riveste la qualifica di cui all'art. 13 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.

Art. 27.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo dell'ufficio affari generali trasporti.

Titolo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 DICEMBRE 1972, N. 37, RIGUARDANTE: « NORME PER LA GESTIONE PUBBLICA DEI SERVIZI DI TRASPORTO A MEZZO DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE ».

Art. 28.

1. L'art. 7 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37, è soppresso.

Titolo VII

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 12 GIUGNO 1975, N. 30, RIGUARDANTE: « INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVO E IL POTENZIAMENTO DEL PARCO AUTOVEICOLI ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI COMPETENZA PROVINCIALE ».

Art. 29.

L'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente:

1. « Al fine di agevolare gli interventi per il rinnovo del parco autoveicoli e la gestione aziendale dei servizi di trasporto pubblico di persone, di competenza provinciale, la giunta provinciale è autorizzata:

a) a cedere in locazione, previo acquisto a mezzo di trattativa o licitazione privata, autoveicoli con relative pertinenze e attrezzature tecniche e gestionali;

b) ad assegnare un contributo in conto capitale non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto dei beni di cui alla precedente lettera *a*).

2. Gli autoveicoli con relative pertinenze e le attrezzature tecniche e gestionali acquistati ai sensi della precedente lettera *a*), nonchè i contributi da concedersi ai sensi della precedente lettera *b*), sono ceduti in locazione o, rispettivamente, assegnati ai concessionari di pubblici servizi automobilistici alle condizioni stabilite nei successivi articoli.

3. I concessionari sono tenuti a porre in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito denominato « contributo alle spese di investimento », i contributi in conto capitale di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma, erogati a loro favore. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo, nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento. E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni gli autobus e per cinque anni le attrezzature tecniche e gestionali per i quali è stato predisposto il contributo in conto capitale, fatta salva la preventiva autorizzazione concessa con deliberazione della giunta provinciale. In caso di preventiva autorizzazione all'alienazione dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo, per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati ai servizi di competenza provinciale entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo. In caso i concessionari beneficino, nel periodo sopra definito, di un nuovo contributo in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi ».

Art. 30.

All'art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, sostituire le parole: « gli autoveicoli sono ceduti in locazione » con le parole: « gli autoveicoli con le relative pertinenze e le attrezzature tecniche e gestionali sono cedute in locazione o, per il loro acquisto, viene corrisposto il contributo »;

al secondo comma sostituire le parole « Il programma di investimento » con le parole « Il programma di intervento, distinto per i beni da assegnare in locazione e per quelli a favore dei quali viene corrisposto un contributo »;

allo stesso comma, sostituire le parole « entro il 31.1 » con le parole « entro il termine fissato con suo decreto dall'assessore provinciale ai trasporti »;

al terzo comma sostituire le parole « da acquistare » con le parole « da utilizzare »;

alla fine dello stesso comma aggiungere le parole « o corrisposto il contributo »;

l'ultimo comma viene stralciato.

Art. 31.

All'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, dopo le parole « l'assegnazione degli autoveicoli » vengono aggiunte le parole « e/o del contributo ».

Art. 32.

L'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente:

1. « Per l'uso degli autoveicoli con relative pertinenze e delle attrezzature tecniche e gestionali cedute in locazione, gli operatori interessati devono corrispondere all'amministrazione provinciale un canone annuo posticipato. Tale canone viene calcolato detraendo dal costo dell'autoveicolo e relative pertinenze e delle attrezzature tecniche e gestionali, di cui all'art. 1 della presente legge, un decimo dello stesso quale valore di recupero e ripartendo la cifra così calcolata negli anni di durata della locazione in quote costanti o decrescenti, secondo quanto stabilito nel disciplinare di locazione.

2. La durata del contratto di locazione è fissata in dieci anni per gli autoveicoli con relative pertinenze e in cinque anni per le attrezzature tecniche e gestionali ».

3. L'utilizzazione degli autoveicoli assegnati in locazione o con contributo, in servizio fuori linea, è ammessa fino ad un massimo del 30% della percorrenza annua dei servizi in concessione effettuati dallo stesso autoveicolo.

Art. 33.

All'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

nel primo comma sostituire le parole « di cui all'ultimo comma » con le parole « di cui al secondo comma »;

sostituire le parole « del mezzo » con le parole « degli autoveicoli e delle attrezzature tecniche e gestionali »;

sostituire le parole « dell'autoveicolo » con le parole « dei mezzi »;

al secondo comma, dopo le parole « dell'autoveicolo » aggiungere le parole « e delle attrezzature tecniche e gestionali ».

Art. 34.

L'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente:

« 1. Limitatamente ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda dei concessionari gli autoveicoli possono essere riscattati nel periodo compreso tra il secondo e il settimo anno del loro utilizzo.

2. Il prezzo relativo è determinato detraendo dal valore iniziale dei beni locati ai canoni annui versati e aumentando tale importo delle quote interessi maturati sul capitale non ammortizzato negli anni o frazione di anno, compresi tra l'inizio della locazione e la richiesta di riscatto. Il tasso di interesse applicato corrisponde al 60% del tasso ufficiale di sconto vigente nell'anno in cui è stato stipulato il contratto. Il prezzo del riscatto non può comunque risultare superiore a quello stabilito nei contratti in essere ».

Art. 35.

All'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, dopo le parole « degli autoveicoli » aggiungere le parole « e delle attrezzature tecniche e gestionali ».

Titolo VIII

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1976, N. 60, RIGUARDANTE: « ISTITUZIONE DI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO DI PERSONE DA DISPORSI CON CONTRATTO DI ASSUNTORIA O DI LOCAZIONE DELL'AUTOVEICOLO NELLE AREE NON SERVITE DA AUTOLINEE IN CONCESSIONE ».

Art. 36.

All'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, vengono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma stralciare le parole « in ordine di preferenza »;

nel primo comma, la lettera *a*) viene così sostituita: « concessionari di autoservizi di competenza provinciale, limitatamente ai servizi di trasporto scolastico svolti con automezzi di capacità fino a dieci posti »;

nel primo comma stralciare la lettera *b*);

nel primo comma, lettera *c*), che diventa lettera *b*), stralciare la parola « privati » e le parole « limitatamente ai servizi scolastici » e sostituire le parole « assunte in locazione » con le parole « affidate in comodato o assunte in locazione »;

nel primo comma, lettera *d*), che diventa lettera *c*), stralciare le parole « limitatamente ai servizi scolastici »;

nel secondo comma sostituire le parole « I servizi di linea » con le parole « I servizi in concessione ».

Art. 37.

All'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole « gli operatori » aggiungere le parole « di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 1 ».

Art. 38.

Gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono soppressi.

Art. 39.

All'art. 10 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60 vengono apportate le seguenti modifiche:

sostituire il terzo comma con il seguente nuovo comma:

« Gli autoveicoli, di cui al primo comma, vengono affidati in comodato o ceduti in locazione alle condizioni stabilite nella presente legge:

a) gli operatori di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, in quanto concessionari di autoservizi di competenza provinciale, comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, enti, associazioni e private persone e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e particolarmente dell'apposito certificato di abilitazione professionale;

b) ai lavoratori dipendenti nei limiti e alle condizioni stabilite nel successivo art. 12 e nel secondo comma del successivo art. 17 e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge;

c) a private persone, enti, associazioni, alle condizioni stabilite al successivo art. 19 e che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge ».

Il quarto comma viene stralciato.

Art. 40.

All'art. 12 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole « in locazione » aggiungere le parole « o di affidamento in comodato ».

Art. 41.

Nell'art. 14 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, lettera *a*), sostituire le parole « di linea » con le parole « in concessione ».

Art. 42.

All'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, terzo comma, dopo le parole « e alle condizioni di cui al precedente art. 1 » aggiungere le parole « salvo quanto disposto nel precedente art. 9 ».

Art. 43.

Nell'art. 18 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, sostituire la parola « anticipate » con la parola « posticipate ».

Titolo IX

COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 44.

Norma interpretativa

1. Le autorizzazioni di spesa di lire cinque milioni di cui allo art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35, e di lire otto milioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 38, relative all'erogazione di contributi finanziari a favore del consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda per le spese di funzionamento del medesimo, vanno intese come norme di rifinanziamento della precedente legge provinciale 14 settembre 1973, n. 52, con parziale modifica degli scopi.

Art. 45.

1. Le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

2. Viene abrogata la legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, e l'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, salvo quanto disposto al quinto comma del precedente art. 20.

Art. 46.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 7.585 milioni, così ripartita:

a) lire 15 milioni per l'approntamento dell'orario generale dei servizi di trasporto previsto all'art. 6;

b) lire 200 milioni per contributi ai sensi del sesto comma dell'art. 8;

c) lire 2.500 milioni per i programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui all'art. 9;

d) lire 4.410 milioni per gli interventi finanziari previsti dall'art. 21;

e) lire 80 milioni per la gestione del sistema tariffario ai sensi dell'art. 22;

f) lire 100 milioni per i contributi a lavoratori dipendenti di cui all'art. 23;

g) lire 30 milioni per i contributi a lavoratori dipendenti di cui all'art. 24;

h) lire 250 milioni per contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 29, primo comma, lettera *b*).

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede come segue:

per lire 4.100 milioni mediante riduzione rispettivamente per lire 1.150 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 7 dell'allegato al bilancio n. 3), e per lire 2.950 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102120 del medesimo stato di previsione (punto n. 2 dell'allegato al bilancio n. 4);

per lire 15 milioni, relativi alla spesa di cui alla lettera *a*), mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 61201 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità;

per lire 20 milioni, quale quota parte della spesa di cui alla lettera *e*), e per lire 2.800 milioni quale quota parte della spesa di cui alla lettera *d*), mediante utilizzo degli stanziamenti di pari importo iscritti rispettivamente ai capitoli 61100 e 61105 dello stato di previsione della spesa in seguito alla cessazione dell'onere per l'attuazione della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, di cui viene disposta l'abrogazione con l'art. 45 della presente legge;

per lire 650 milioni mediante riduzione di capitoli 31310, 32205 e 61120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, rispettivamente per l'importo di lire 450 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni.

3. La spesa per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi, con esclusione delle provvidenze di cui all'art. 24, sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

Art. 47.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

In aumento:

Cap. 61100 (modificato nel testo). — Spese per la gestione del sistema tariffario e dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico su strada, compreso l'acquisto di apparecchiature contabili e di controllo e di materiali pertinenti (art. 22 della legge)	L. 60.000.000
Cap. 61101 (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.3). — Contributi in conto capitale a concessionari di autoservizi di trasporto pubblico per la realizzazione di impianti e attrezzature tecniche e gestionali (art. 8, sesto comma, della legge)	» 200.000.000
Cap. 61102 (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.5). — Spese per la realizzazione di programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale attraverso acquisizione o fusione di altre aziende, da parte di concessionari di autoservizi di trasporto pubblico (art. 9 della legge)	» 2.500.000.000
Cap. 61105 (modificato nel testo). — Interventi finanziari a favore delle imprese concessionarie di autoservizi di trasporto (art. 20 della legge)	» 1.610.000.000
Cap. 61106 (di nuova istituzione: codici 6.1 - 1.5). — Contributi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni svantaggiate di utenza dei servizi pubblici di trasporto (art. 23 della legge)	» 100.000.000

Cap. 61107 (di nuova istituzione: codici: 6.1 - 1.5.). — Contributi a favore di lavoratori dipendenti della Val Sarentino in relazione alla interruzione del servizio pubblico di trasporto, causato da evento franoso (art. 24 della legge)	L.	30.000.000
Cap. 61147 (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.3). — Contributi in conto capitale a concessionari di autoservizi di trasporto pubblico per l'acquisto di autoveicoli, con relative pertinenze e attrezzature tecniche e gestionali (articolo 29, primo comma, lettera *b*), della legge)	»	250.000.000
	L.	4.750.000.000

In diminuzione:

Cap. 31310. — Spese per il servizio trasporto alunni compreso quello per alunni minorati delle scuole materne, ecc.	L.	450.000.000
Cap. 32205. — Provvidenze a favore degli apprendisti, ecc. .	»	100.000.000
Cap. 61120. — Spese per l'organizzazione di servizi speciali di trasporto in assuntoria per i lavoratori, ecc.	»	100.000.000
Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) .	»	1.150.000.000
Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) .	»	2.950.000.000
	L.	4.750.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(6195)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 settembre 1981, n. 17-57/Leg.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5, successivamente modificato con decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1972, n. 1 e con decreto del presidente della giunta provinciale 1° giugno 1977, n. 10-97/Leg.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 27 *ottobre* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5;

Vista la legge comunale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1972, n. 1;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1° giugno 1977, n. 10-97/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11194 del 10 settembre 1981;

Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri parametrici per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune in conseguenza all'incremento dei costi inerenti alla costruzione degli impianti, nonché di rivedere i criteri di determinazione degli importi previsti a carico del concessionario per il collaudo dell'impianto al fine di adeguarli in modo più equamente proporzionale al costo dell'impianto stesso, senza gravare, nel contempo, eccessivamente sul concessionario soprattutto in relazione alla composizione della commissione di collaudo;

Decreta:

1. Di modificare la formula valida per la determinazione del costo convezionale degli impianti a fune, già approvata con decreto del presidente della giunta provinciale 1° giugno 1977, n. 10/97 Leg., attribuendo al coefficiente C 1 il valore unico 5:

C 1 { funivie bifuni; funivie ad agganc. automatico; telecabine, seggiovie e sciovie } = 5

2. Di sostituire l'art. 22 del decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5, così come integrato dal decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1972, n. 1, con il seguente nuovo articolo e di abrogare nel contempo, in quanto incompatibile con il nuovo disposto, il quarto comma dell'art. 15 e la seconda parte dell'allegato 1 del decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5, citato:

« Art. 22. — L'onorario spettante alla commissione di collaudo per le linee funiviarie, prevista dall'art. 28 della legge regionale, viene desunto ai sensi dell'art. 31 della stessa legge regionale, dalla tabella *C* allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la nuova tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, rivalutata secondo quanto disposto dal decreto 21 agosto 1958, dal decreto 25 febbraio 1965, dal decreto 18 novembre 1971, dal decreto 13 aprile 1976, dal decreto 29 giugno 1981 e dalle eventuali successive disposizioni.

Se la commissione di collaudo è composta di due membri, l'onorario sopraindicato è maggiorato del 70 %, se la commissione è composta di tre membri l'onorario è maggiorato del 120 %, se la commissione è composta da quattro membri il compenso è maggiorato del 170 %.

Agli effetti della liquidazione degli onorari per il collaudo è computato il costo convenzionale dell'impianto determinato mediante la formula di cui all'allegato uno ridotto del 40 %, pari al costo, pure convenzionale, delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato ed a struttura metallica.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'onorario di cui al primo comma subisce la riduzione di 1/3 rispetto all'importo spettante ai liberi professionisti.

Al segretario della commissione di collaudo che esplichi pure funzioni di coadiutore tecnico, spetta un compenso nella misura del 70 % dell'onorario spettante ad un collaudatore dipendente da una pubblica amministrazione.

Oltre all'onorario previsto nei precedenti commi, spetta ai membri della commissione di collaudo ed al segretario il rimborso delle spese per viaggio, vitto ed alloggio. Tali spese per i dipendenti da pubbliche amministrazioni sono liquidate applicando le vigenti norme sul trattamento economico di missione ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 25 settembre 1981

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1981
Registro n. 53, *foglio n.* 12

(6573)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. 28.

Modifiche alle leggi regionali 23 marzo 1973, n. 10 e 5 luglio 1973, n. 24, e successive modificazioni. Istituzione del fondo di solidarietà dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 18 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'ammontare degli assegni di cui ai commi secondo, quinto e sesto dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni viene

determinato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'importo dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma, della citata legge, corrisposta ai consiglieri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Il settimo comma dell'art. 8 della legge stessa è soppresso.

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24, le parole « nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno » sono sostituite con le seguenti: « alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1981, n. 12, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ad esaurimento nei confronti di coloro che abbiano espletato il mandato di consigliere regionale o parte di esso nel periodo di vigenza della norma. Ai fini della diminuzione dell'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno, si considera per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 3.

Il quinto e sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, così come modificati dall'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 32 e dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1981, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai consiglieri regionali che cessino dal mandato per morte non dipendente da infortunio spetta altresì un assegno reversibile pari a cinque mensilità dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma, aumentato di una mensilità per ogni anno di mandato espletato oltre il quinto, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Tale assegno spetta anche ai consiglieri regionali che cessino dal mandato a seguito di invalidità permanente non dipendente da infortunio, o che cessino per qualsiasi altra causa, e non siano rieletti ovvero non si ripresentino candidati e sarà corrisposto in proporzione agli anni di mandato espletati, o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di dieci mensilità ».

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1980 e fino al 31 dicembre 1985 l'assegno mensile reversibile di previdenza previsto dall'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni, è sottoposto alla trattenuta del 15 per cento a favore del fondo di previdenza di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge.

Art. 5.

Per l'erogazione degli assegni previsti dal quinto e sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni, è istituito il fondo di solidarietà dei consiglieri della regione Liguria la cui gestione è separata da quella del fondo di previdenza di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24.

Il fondo di solidarietà è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica nonché dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso, dai frutti degli investimenti, da eventuali elargizioni e dalle somme comunque introitate.

Il contributo di cui al comma precedente è fissato nella misura del 2 per cento dell'indennità lorda prevista dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni a decorrere dal 1° luglio 1980, e nella misura del 3 per cento a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per la gestione del fondo di solidarietà si applicano in quanto compatibili le norme del regolamento regionale 28 febbraio 1975, n. 1.

Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24, sono soppresse le parole « nonché per l'erogazione degli assegni previsti dal quinto e sesto comma dell'art. 8 della citata legge regionale ».

Art. 6.

Nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria del fondo di solidarietà, il consiglio di gestione può disporre che la somma mancante, nella misura e per il tempo strettamente necessari per far fronte agli obblighi del fondo stesso, sia anticipata dal fondo di previdenza, salva la reintegrazione di quest'ultimo con il trasferimento di contributi obbligatori e di altri proventi via via che gli stessi affluiscono al fondo di solidarietà.

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, così come modificato dalle leggi regionali 10 settembre 1979, n. 32 e 10 dicembre 1979, n. 47, le parole « una indennità di presenza » sono sostituite con le parole « il rimborso delle spese connesse alla partecipazione ».

Nel secondo comma dello stesso articolo le parole « l'indennità » sono sostituite con le parole « il rimborso ».

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 ottobre 1981

TEARDO

(6942)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. 71.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione in enti ed associazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 4 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale l'elenco delle nomine effettuate dalla Regione nell'anno precedente in base a leggi, regolamenti e convenzioni per incarichi di qualunque tipo presso enti ed istituti pubblici e privati, nonché in organismi collegiali, operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale.

L'elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi di cui al precedente comma;

b) gli organismi regionali cui spetta di provvedere alle nomine;

c) i compensi previsti a qualsiasi titolo;

d) i dati anagrafici completi delle persone nominate con l'indicazione specifica del titolo di studio, del *curriculum* professionale, occupazionale abituale, delle cariche ed incarichi ricoperti sia precedentemente che contemporaneamente alla domanda di cui al presente articolo.

Art. 2.

Gli incarichi presso gli enti, istituti ed organismi di cui al primo comma del precedente art. 1, non sono cumulabili, salvo il caso dei sindaci revisori per i quali sia richiesta la iscrizione all'albo.

Art. 3.

Le persone nominate sono invitate dall'ufficio di presidenza a produrre entro quindici giorni dalla comunicazione di nomina una dichiarazione, della cui veridicità i medesimi sono responsabili a tutti gli effetti, dalla quale risultino i dati di cui al punto *d*), secondo comma, dell'art. 1.

Coloro che sono nominati presidenti o vice presidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono tenuti inoltre a comunicare all'ufficio di presidenza entro gli stessi termini di cui al precedente comma:

a) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

b) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, dei propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Art. 4.

Ciascun cittadino può essere chiamato ad assolvere a non più di tre mandati interi complessivi, consecutivi o non, nel medesimo incarico la cui nomina sia riservata alla competenza della Regione. L'istruttoria volta all'accertamento delle condizioni poste dal presente articolo è svolta dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 5.

Qualora si verifichino casi di cumulo di incarichi i soggetti interessati sono invitati dall'ufficio di presidenza ad optare per uno degli stessi entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso; nel caso che non esercitino nei tempi previsti il diritto di opzione decadono dall'ultimo incarico ricevuto.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli incarichi di cui alla presente legge sono altresì incompatibili con le cariche di:

a) consigliere regionale;

b) dipendente regionale addetto ad un ufficio che assolve mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituti od organismi di cui all'art. 1;

c) membro di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi di cui all'art. 1;

d) magistrato ordinario od amministrativo, avvocato o procuratore dello Stato, appartenente alle Forze armate.

I soggetti di cui al precedente comma entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina sono tenuti, pena la decadenza, a comunicare l'inesistenza o la cessazione della situazione di incompatibilità.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le nomine di competenza regionale, esclusi i casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed i casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nonché dipendenti dal rapporto di pubblico impiego presso la Regione, o vincolati per disposizioni di legge.

Art. 7.

Quando la nomina dei presidenti o vice-presidenti degli enti, istituti od organismi di cui al primo comma del precedente art. 1 è di competenza di organi della Regione diversi dal consiglio regionale deve essere richiesto il parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 8.

Sono abrogate le leggi regionali n. 50 del 27 agosto 1977 e n. 41 del 3 agosto 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 27 ottobre 1981

Il vice presidente: MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *maggio* 1981 (*atto n.* 232) *e in data* 24 *settembre* 1981 (*atto n.* 369) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *ottobre* 1981.

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. **72.**

Intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del regolamento comunitario n. 1760/78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 4 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è finalizzata a regolamentare l'intervento della regione dell'Umbria nel finanziamento di progetti ammessi ai benefici del FEOGA (sezione orientamento) ai sensi del regolamento comunitario n. 1760 del 25 luglio 1978 concernente una azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali definite montane o svantaggiate ai sensi della direttiva comunitaria n. 75/268 del Consiglio della CEE del 28 aprile 1975.

Art. 2.

Possono beneficiare dell'intervento finanziario della Regione, in aggiunta a quello previsto e concesso dalla Comunità europea ai sensi del regolamento n. 1760/78 di cui al precedente articolo, progetti di investimento pubblici o privati volti alla realizzazione o al potenziamento di impianti di distribuzione della energia elettrica; alla realizzazione o al potenziamento di impianti di adduzione di acqua potabile, ivi comprese le opere complementari; alla creazione o al miglioramento di strade rurali destinate all'esercizio dell'agricoltura e della selvicoltura.

Le opere dovranno in ogni caso essere a prevalente interesse agricolo.

Verranno tuttavia prioritariamente ammesse a finanziamento iniziative di interesse pubblico proposte da comuni, comunità montane o consorzi di bonifica o altri enti e volte a soddisfare le esigenze primarie di infrastrutture. Sono esclusi dall'intervento lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, salvo casi particolari ove, a seguito di accertate oggettive esigenze, si rendessero necessarie opere di ampliamento o modificazioni che comportino radicali trasformazioni.

Per gli interventi di elettrificazione la giunta regionale è autorizzata a presentare programmi di intervento nell'ambito delle zone rurali definite svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268 sopra citata ed a richiedere, quale beneficiario, il contributo comunitario previsto dal regolamento n. 1760/78. Per l'attuazione degli interventi suddetti si applicano le norme procedurali e le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 6 marzo 1975.

Art. 3.

Il concorso regionale, erogato sotto forma di contributo in conto capitale, per i progetti che hanno conseguito il finanziamento comunitario, non potrà, in relazione a quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1760/78, essere inferiore al 20 per cento; dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione finanziaria del beneficiario per un'aliquota pari al 10 per cento.

Art. 4.

Le richieste di finanziamento riferite al contributo comunitario e da quello correlato regionale dovranno essere presentate, nella forma prescritta dal regolamento comunitario n. 2467 del 29 ottobre 1979, alla giunta regionale della regione dell'Umbria, presso il primo dipartimento — ufficio agricoltura — e dovranno pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno per tutta la validità del Regolamento medesimo e per far carico all'esercizio finanziario comunitario ed a quello regionale riferito all'anno successivo.

Art. 5.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione della presente legge ed è autorizzata a trasmettere alla CEE, per il tramite del Ministero dell'agricoltura, i progetti secondo l'ordine prioritario in relazione a quanto stabilito al precedente art. 2, nonché alla rispondenza delle singole iniziative ai criteri di cui al programma quadro approvato dal consiglio regionale con atto n. 1409 del 28 dicembre 1979 e del correlato programma quadro nazionale approvato dalla commissione comunitaria con decisione del 23 maggio 1980, nell'ambito delle disponibilità finanziarie conseguibili in relazione all'armonica ripartizione, tra le regioni, del finanziamento comunitario per il regolamento n. 1760/78.

Art. 6.

La concessione del finanziamento di cui alla presente legge, che potrà intervenire successivamente all'approvazione di ogni singolo progetto da parte della CEE, viene determinata dalla giunta regionale, con proprio atto, a seguito di istruttoria volta a determinare l'ammissibilità tecnico-economica dei singoli lavori e compiuta sulla base della progettazione esecutiva presentata da parte dei beneficiario e corredata della relativa documentazione.

La concessione stessa è subordinata, per le opere di viabilità ed adduzione di acqua potabile, allo specifico impegno dei soggetti interessati o degli enti competenti nel cui ambito territoriale ricade l'opera, di assumere in carico le opere stesse al fine di assicurarne la successiva manutenzione.

La liquidazione del contributo regionale verrà effettuata previo accertamento della avvenuta esecuzione dei lavori, anche per stati di avanzamento, l'ultimo dei qauli non inferiore al 20 per cento della spesa.

Su specifica richiesta del beneficiario è facoltà della giunta regionale e tenute presenti le anticipazioni corrisposte dalla CEE ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1760/78, concedere, all'atto della approvazione o successivamente, anticipazioni del contributo regionale.

Le anticipazioni, in relazione ai tempi di esecuzione dei lavori e tenuto conto di quelli già realizzati, non potranno superare, di volta in volta, il 20 per cento del contributo regionale, fino ad un massimo dell'80 per cento.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.600 milioni in termini di competenza e di lire 530 milioni in termini di cassa con iscrizioni al cap. 7685, di nuova istituzione, denominato: « Contributi integrativi in conto capitale per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici del FEOGA (sezione orientamento) ai sensi del regolamento comunitario n. 1760 del 25 luglio 1978 » (Tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - categ. 3 - sett. 10 - tipo 2.1).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte come segue:

quanto a lire 400 milioni mediante utilizzo — ai sensi del l'art. 26, quinto e sesto comma, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1980 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 4);

quanto a lire 1.200 milioni mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto allo stesso capitolo del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 2).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
Cap. 7685:		
in aumento	L. 1.600.000.000	L. 530.000.000
Cap. 9710:		
in diminuzione	L. 1.200.000.000	L. 530.000.000
utilizzo disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio 1980 (art. 26, quinto e sesto comma, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23) .	» 400.000.000	—
Totale .	L. 1.600.000.000	L. 530.000.000

L'intervento disposto dalla presente legge è previsto nel bilancio pluriennale 1981/83 al secondo settore, primo programma, progetto 4.2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 27 ottobre 1981

Il vice presidente: MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 *settembre* 1981 (*atto n.* 376) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *ottobre* 1981.

(6682)

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1981, n. 73.

Supporti tecnico-conoscitivi per lo studio del territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *dell'*11 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La giunta regionale in attuazione all'art. 17 dello statuto regionale, promuove indagini, studi, ricerche, esperimenti, aventi come oggetto la pianificazione territoriale, dotandosi anche delle strumentazioni tecniche e cartografiche necessarie, nonché avvalendosi di attività di consulenza ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 23 marzo 1981, n. 14.

Art. 2.

I consorzi ex legge 40, le comunità montane e i comuni potranno proporre alla giunta regionale indagini, ricerche, studi ed esperimenti inerenti le finalità di cui all'art. 1.

La giunta regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità e valutate le domande, potrà promuovere quanto richiesto.

Art. 3.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 200.000.000 con iscrizione al cap. 5001 di nuova istituzione denominato: « Spese per studi, indagini, ricerche, esperimenti, cartografie e progetti speciali volti a promuovere l'equilibrato assetto del territorio » (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 45 - categ. 4 - tipo I-I - settore 29).

All'onere suddetto si fa fronte come segue:

a) quanto a L. 40.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 5955 in attuazione della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28;

b) quanto a L. 110.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 5000;

c) quanto a L. 50.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1981, numero d'ordine 10).

Per gli anni dal 1982 in poi lo stanziamento per l'attuazione della presente legge sarà determinato annualmente a norma dell'art. 5 secondo comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 5001	L. 200.000.000	L. 200.000.000
In diminuzione:		
Cap. 5000	L. 110.000.000	L. 110.000.000
Cap. 5955	» 40.000.000	» 40.000.000
Cap. 9700	» 50.000.000	» 50.000.000
	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Gli impegni eventualmente assunti ed i mandati emessi sul cap. 5000 del bilancio 1981 per spese riconducibili agli interventi previsti dalla presente legge, sono trasferiti al cap. 5001.

Al bilancio pluriennale 1981-83 sono portate le seguenti variazioni:

1° *Settore*, 3° *programma, progetto* A:

in aumento . . . . L. 90.000.000

4° *Settore, 3° programma, progetto* A:

in diminuzione . . . . L. 90.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 novembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° ottobre 1981 (atto n. 382) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 novembre 1981.

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1981, n. 74.

Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici in Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *dell'*11 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripartizione dei fondi statali

I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dagli articoli 11 e 12, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, ammontanti per il 1981 a L. 8.798.000.000, vengono così destinati:

a) L. 6.598.500.000 per l'acquisto di autobus di tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

b) L. 2.199.500.000 per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e sedi.

Art. 2.

Contributo integrativo regionale

La Regione integra il fondo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 con un contributo pari a L. 660.000.000, destinati esclusivamente a favore delle aziende consortili e delle aziende a prevalente partecipazione pubblica.

La Regione integra altresì il fondo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 con un contributo pari a L. 220.000.000.

Art. 3.

Delega ai consorzi e criteri per la ripartizione dei fondi

Per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 vengono delegati i consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

I fondi stessi vengono ripartiti tra i consorzi suddetti, all'entrata in vigore della presente legge e in base ai seguenti criteri:

1) quanto ai contributi per l'acquisto di autobus:

a) il 10 per cento in misura inversamente proporzionale rispetto alla densità della popolazione di ogni singolo bacino di traffico;

b) il 30 per cento in base agli autobus circolanti nei rispettivi bacini al 31 dicembre 1980;

c) il 25 per cento in base agli autobus di tipo urbano immatricolati entro il 1972 e di tipo extraurbano e suburbano immatricolati entro il 1965;

d) il 35 per cento in base alle percorrenze effettivamente svolte nel 1980 dalle autolinee ricadenti nel territorio dei singoli consorzi;

2) quanto ai contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1:

a) in base ai programmi di sviluppo predisposti dai consorzi;

b) in considerazione della necessità di pervenire al riequilibrio delle situazioni esistenti nell'ambito dei singoli consorzi nel quadro regionale;

c) in considerazione di una rapida capacità di spesa.

Art. 4.

Misura della ripartizione tra i consorzi

I fondi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 e quelli di cui all'art. 2, primo comma, vengono attribuiti nella seguente misura:

L. 3.775.526.923 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;

L. 1.404.556.041 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate dello Spoletino e della Valnerina;

L. 2.078.417.036 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della provincia di Terni.

L'importo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 e quello di cui all'art. 2, secondo comma, sono destinati prioritariamente agli investimenti realizzati direttamente dai consorzi, dalle aziende speciali o consortili e dalle aziende a partecipazione pubblica e vengono assegnati nella seguente misura:

L. 319.500.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, dello Spoletino e della Valnerina;

L. 2.100.000.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della provincia di Terni.

Art. 5.

Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate

I consorzi erogano agli enti e alle imprese di trasporto aventi titolo i contributi nelle spese per acquisti e lavori effettuati dopo il 10 aprile 1981 tenendo presenti, per quanto possibile, i criteri previsti nel precedente art. 3.

I contributi anzidetti per l'acquisto di autobus e per gli altri investimenti possono essere concessi:

a) agli enti, alle aziende speciali o consortili e alle aziende a partecipazione pubblica nella misura massima dell'85 per cento, IVA compresa;

b) alle società cooperative di trasporto nella misura massima del 75 per cento, IVA compresa;

c) alle imprese private di trasporto nella misura massima del 65 per cento, IVA compresa.

La ripartizione tra i soggetti aventi titolo deve essere fatta, per quanto riguarda le forniture, nel rispetto della prescrizione contenuta nel penultimo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e sulla base del programma di ripartizione concordato tra le regioni in sede di commissione consultiva interregionale.

Per l'attribuzione dei contributi anzidetti gli enti delegati possono tenere conto anche di situazioni locali particolari, connesse al tipo ed alle caratteristiche del servizio pubblico assicurato.

I contributi di cui agli articoli 1, lettera *a*), e 2, primo comma, sono finalizzati esclusivamente all'acquisto di autobus da adibire a servizio pubblico di linea.

Detta destinazione viene verificata annualmente dagli uffici provinciali della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti, in occasione delle visite a cui devono essere sottoposti gli autobus anzidetti.

Ai fini della determinazione dei contributi spettanti ai soggetti aventi titolo, dall'anno 1982 in poi non saranno presi in considerazione gli autobus sostituibili con gli acquisti effettuati per effetto della presente legge.

L'ammissibilità ai contributi è subordinata:

a) alla presentazione, da parte di ciascun ente o impresa beneficiaria, di un piano di rinnovo del materiale rotabile;

b) alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondono alle caratteristiche funzionali di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 10 ottobre 1975, n. 493, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 25 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981;

c) alla presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute o da sostenere dagli enti e dalle aziende beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge;

d) all'impegno formale da parte dei soggetti aventi titolo a non alienare:

1) gli autobus di tipo urbano prima di sette anni dalla immatricolazione;

2) gli autobus di tipo suburbano o extraurbano prima di dieci anni dall'immatricolazione;

3) gli immobili e le infrastrutture, senza l'autorizzazione del consiglio regionale, previo parere del comitato di coordinamento trasporti di cui all'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 6.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

I consorzi sono tenuti a presentare semestralmente i rendiconti delle attività svolte in ordine alle funzioni delegate con la presente legge.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 15 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, la giunta regionale esercita la vigilanza, anche mediante verifiche di carattere periodico, dell'attività svolta dai consorzi, al fine di accertarne la conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alle finalità della presente legge.

I consorzi predispongono un'apposita scritta, da applicare sugli autobus, da cui risulti che i medesimi sono stati acquistati con il contributo statale di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 e con il contributo regionale di cui alla presente legge.

Art. 7.

Ripartizione dei fondi per il triennio 1982-84

La giunta regionale è autorizzata a ripartire tra i tre consorzi di trasporto pubblico — sulla base di apposito programma triennale predisposto dalla giunta stessa e dei criteri di cui al precedente art. 3 e sentita la competente commissione consiliare — i fondi per gli investimenti che saranno attribuiti alla regione Umbria nel triennio 1982-84, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 8.

Parte finanziaria

La spesa di L. 7.258.500.000 — prevista dalla presente legge per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *a*), e 2, primo comma, è imputata al cap. 7400 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 e ad essa si fa fronte come segue:

quanto a L. 6.598.500.000 con quota del fondo di spettanza della regione Umbria di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

quanto a L. 660.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell'esercizio in corso (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 6).

La spesa di L. 2.419.500.000, prevista dalla presente legge per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*), e art. 2, secondo comma, è imputata al cap. 7406, di nuova istituzione sul bilancio dell'esercizio 1981, denominato: « Contributi per lo acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi » (tit. 2 - sez. 9 - rubrica 35 - categ. 3 - settore 18 - tipo 2.1) e ad essa si fa fronte:

quanto a L. 2.199.500.000 con la quota di spettanza della regione Umbria di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

quanto a L. 220.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell'esercizio in corso (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, numeri d'ordine 6 e 8).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

	Competenza	Cassa
Cap. 1180 di nuova istituzione, denominato « Quota del fondo nazionale trasporti destinato ad investimenti (art. 11 legge 10 aprile 1981, n. 151 » (tit. 2 - cat. 11) .	L. 8.798.000.000	8.798.000.000

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 7400	L. 7.258.500.000	7.258.500.000
Cap. 7406 .	» 2.419.500.000	2.419.500.000
Totale .	L. 9.678.000.000	9.678.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710	L. 880.000.000	880.000.000

Lo stanziamento 1981 per il progetto *A*/a iscritto sul 5° settore, IV programma del bilancio pluriennale 1981-83, è aumentato di L. 2.199.500.000 e quello del progetto *A*/b dello stesso programma è aumentato di L. 6.598.500.000.

Nella parte entrata dello stesso bilancio pluriennale è iscritta, per l'anno 1981, la previsione di L. 8.798.000.000 per quota del fondo nazionale trasporti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 novembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° *ottobre* 1981 (*atto n.* 384) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *novembre* 1981.

(6729)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48: Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale ai cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 145 *del* 26 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48, è così sostituito:

« Nel quadro degli interventi di cui al precedente art. 3, la Regione assegna ai comuni singoli o associati contributi fino alla concorrenza massima di L. 1.000.000 per ciascuno studente assistito e per anno scolastico.

I comuni, singoli o associati, che intendono avvalersi del contributo regionale trasmettono, entro il 15 novembre di ogni anno, apposito atto deliberativo da cui risulti il numero degli interventi programmati e la spesa presunta per ciascuno di essi.

La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei contributi ».

Art. 2.

Per l'anno 1981, i termini di presentazione delle delibere di cui al secondo comma del precedente articolo s'intendono riaperti fino al 15 novembre 1981.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 novembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 39.

Norme per la definitiva destinazione del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 145 *del* 26 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dipendente dell'amministrazione dello Stato e degli enti nazionali ed interregionali indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, posto a disposizione della Regione ai sensi degli articoli 112 e 122 del decreto medesimo, nonché dell'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, è assegnato agli uffici regionali o agli enti locali in base alle esigenze rispettivamente derivanti dall'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli enti locali ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'individuazione e l'assegnazione del personale agli uffici regionali, nonché la determinazione di quello da assegnare agli enti locali, sono effettuate dalla giunta regionale, che vi provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, secondo la procedura di seguito indicata, alla ripartizione tra gli stessi del personale ad essi destinato.

La giunta regionale propone ai comuni e alle province interessati il riparto del personale tra gli stessi. Sulla proposta i singoli enti, con deliberazioni dei rispettivi consigli, esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione; decorsi inutilmente i quali, il parere si intende favorevole.

Entro i successivi quindici giorni la giunta regionale, sulla base dei pareri espressi dai comuni e dalle province e di quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25, provvede al definitivo riparto del personale fra gli stessi.

Con riferimento all'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione di quello non di ruolo ad essi assegnato.

Art. 2.

Il personale assegnato agli uffici regionali e agli enti locali ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali. L'iscrizione ha decorrenza:

dalla data di messa a disposizione della Regione per il personale dipendente dagli enti di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

dalla data di inquadramento nei ruoli della Regione o degli enti locali per il personale dipendente dall'amministrazione dello Stato di cui all'art. 112 del suddetto decreto.

Art. 3.

Alla determinazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con la legge di bilancio ovvero con la legge di variazione al bilancio di previsione sulla base delle deliberazioni di assegnazione del personale di cui al precedente art. 1

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 novembre 1981

TURCI

(7058)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813400)